*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 153**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 4 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Somatoline»** *(14A04878)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Selenio Jenson»** *(14A04879)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cleodette»** *(14A04880)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Expectosol»** *(14A04881)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cluviat»** *(14A04882)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desametasone Fosfato Hospira».** *(14A04883)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Pharmeg»** *(14A04884)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levair»** *(14A04885)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Augmentin»** *(14A04886)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Ipso Pharma».** *(14A04887)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Epifarma»** *(14A04888)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dermomycin»** *(14A04889)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra»** *(14A04890)*

**Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Vicks Inalante»** *(14A04891)*

**Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Diclofenac Angenerico»** *(14A04892)*

**Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Penstapho»** *(14A04893)*

**Autorizzazione della proroga scorte relativamente a taluni medicinali per uso umano** *(14A04894)*

**Autorizzazione della proroga scorte relativamente a taluni medicinali per uso umano.** *(14A04895)*

**Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Oxaliplatino Sun».** *(14A04896)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.** *(14A04897)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.** *(14A04898)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.** *(14A04899)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Proge Medica».** *(14A04900)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Probena».** *(14A04901)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Furosemide Germed».** *(14A04902)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iodoten».** *(14A04903)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride FG».** *(14A04904)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abioclav».** *(14A04905)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Epifarma».** *(14A04906)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaprixin».** *(14A04907)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.** *(14A04908)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keprilan».** *(14A04909)*

**Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.** *(14A04910)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altosalic».** *(14A04911)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Pfizer».** *(14A04912)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Pfizer».** *(14A04913)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ovestin».** *(14A04914)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Teva».** *(14A04915)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Dorom».** *(14A04916)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tizanidina DR. Reddy's».** *(14A04917)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone DR. Reddy's».** *(14A04918)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Nucleus».** *(14A04919)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Giscosamine»** *(14A04920)*

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide DR. Reddy's».** *(14A04921)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»** *(14A04922)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»** *(14A04923)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»** *(14A04924)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec»** *(14A04925)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec»** *(14A04926)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec»** *(14A04927)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»** *(14A04928)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»** *(14A04929)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec»** *(14A04930)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»** *(14A04931)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»** *(14A04932)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»** *(14A04933)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax»** *(14A04934)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»** *(14A04935)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»** *(14A04936)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Co Efferalgan»** *(14A04937)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox»** *(14A04938)*

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»** *(14A04939)*

# DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014.

**Approvazione del progetto di trasferimento e smaltimento della nave da crociera Costa Concordia, proposto dalla Costa Crociere S.p.A. con le prescrizioni assunte dalla Conferenza dei servizi del 25 giugno 2014.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare, l'art. 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione di tale emergenza ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e, in particolare, l'art. 2 con il quale lo stato di emergenza di cui ai precedenti provvedimenti è stato ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2014;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, così come integrata dall'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Visto, in particolare, l'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012, n. 3998;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014 con cui, tra l'altro, per consentire l'esame e l'approvazione del progetto proposto dalla società Costa Crociere S.p.A. per il trasferimento del relitto della nave da crociera Costa Concordia presso un porto idoneo per il successivo smaltimento, è stato fissato al 16 giugno 2014 il termine per la Conferenza dei servizi decisoria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014 con cui, il predetto termine del 16 giugno 2014 è stato prorogato al 26 giugno 2014, onde consentire alle Amministrazioni interessate di disporre di un maggiore periodo di tempo per approfondire gli elaborati del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A.;

Tenuto conto degli esiti delle sedute della conferenza di servizi istruttoria tenutesi, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, in data 9 e 16 giugno 2014, alla presenza delle amministrazioni interessate;

Visti gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria convocata, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, in data 25 giugno 2014, per l'esame e l'approvazione del progetto proposto da Costa Crociere S.p.A. per il trasferimento e successivo smaltimento del relitto della motonave Costa Concordia;

Dato atto che 17 amministrazioni presenti alla predetta Conferenza dei servizi decisoria su 19, tra le quali tutte le Amministrazioni dello Stato, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., formulando, come risulta dal verbale, le proprie prescrizioni;

Dato atto che la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto, nella predetta Conferenza, hanno espresso parere contrario all'approvazione del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., esprimendo, come risulta dal verbale, le proprie motivazioni;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera c-*bis*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» che attribuisce al «Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione dí atti e provvedimenti.»;

Visto l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012, nel quale è stato stabilito che, in caso di mancato conseguimento dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera, anche nell'eventuale esercizio del proprio potere sostitutivo, entro i successivi sette giorni;

Considerato che ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti per procedere nei termini previsti dall'art. 1, comma 2, della richiamata ordinanza n. 4019/2012;

Ravvisata la necessità, di avviare le operazioni di trasferimento per il successivo smaltimento del relitto della motonave Costa Concordia, nel più breve tempo possibile e comunque prima della conclusione della stagione estiva;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suesposte di procedere all'assunzione delle conseguenti determinazioni;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il progetto di trasferimento e smaltimento della nave da crociera Costa - Concordia proposto dalla Costa Crociere S.p.A. con le prescrizioni assunte dalla Conferenza dei servizi del 25 giugno 2014.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

*Il Presidente:* RENZI

**14A05159**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2014.

**Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2014 - 12 luglio 2014).**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2014;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2014 al 12 luglio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2014

*Il Ministro:* PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2014*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1954*

**14A05158**

DECRETO 26 giugno 2014.

**Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricer-

ca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222";

Visto l'art. 91-*bis*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze "sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-*bis* del decreto legge n. 1 del 2012;

Visto l'art. 9, comma 6-*ter*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che "le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'art. 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200";

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che, ai fini dell'imposta municipale propria, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;

Visto il comma 12-*ter* del citato art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Visto il comma 721 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale "il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge";

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale "resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni";

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che gli enti non commerciali devono presentare un'unica dichiarazione sia per l'imposta municipale propria sia per il tributo per i servizi indivisibili;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del modello di dichiarazione*

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai sensi dell'art. 91-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2.

*Struttura del modello di dichiarazione*

1. Il modello è formato da 3 fogli, larghi cm 21 e alti cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione nonché dei dati relativi all'impegno alla presentazione telematica; la seconda relativa alla descrizione degli immobili totalmente imponibili, la terza e la quarta dedicate agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. In particolare, per quanto riguarda gli immobili parzialmente imponibili, sono indicati sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i criteri per determinare per ciascun immobile la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell'attività con modalità commerciali, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, con riferimento distintamente all'attività didattica e alle altre attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'ultimo foglio contiene i dati relativi alla determinazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili nonché all'esposizione dei dati relativi a compensazioni e rimborsi per entrambi i tributi.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura "IMU/TASI ENC imposta municipale propria Tributo per i servizi indivisibili dichiarazione per l'anno 20_ _ periodo d'imposta 20_ _" che è in colore pantone 248 U.

Art. 3.

*Presentazione della dichiarazione*

1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Art. 4.

*Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione*

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti:

*a)* stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

*b)* conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:

*a)* larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

*b)* altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:

*a)* larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

*b)* altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 5.

*Termini per la presentazione della dichiarazione*

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2014

*Il Ministro:* PADOAN

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
# ENTI NON COMMERCIALI

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

# DICHIARAZIONE IMU/TASI - ENC

## Parte Prima - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 1. Imposta Municipale Propria (IMU)

L'art. 13, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Successivamente, l'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha stabilito l'applicazione a regime dell'IMU, così come disciplinata dall'art. 13 in esame, eliminandone, quindi, la fase sperimentale. In particolare, il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che l'IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili. Il comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) in base al quale sono esenti "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222". La norma di esenzione è stata dapprima modificata dal comma 1, dell'art. 91-bis, del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall'art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'ambito di applicazione dell'esenzione anche agli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica. Da ultimo la stessa disposizione è stata modificata per effetto del D. L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il quale ha precisato che nella norma di esenzione non sono ricompresi gli immobili sede di partiti politici.

Si deve, altresì, evidenziare che il comma 4 dello stesso art. 91-bis ha abrogato il comma 2-bis dell'art. 7 del D. L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevedeva che l'esenzione in parola si intendeva applicabile alle attività indicate nella lett. i) che non avessero esclusivamente natura commerciale.

In merito all'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 all'IMU è di fondamentale importanza richiamare l'attenzione sul contenuto dei commi 2 e 3 dello stesso art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012. Il comma 2 stabilisce che "qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013".

Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento di cui al predetto comma, il successivo comma 3, integrato dal comma 6 dell'art. 9 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione in esame si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze "sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali". A tale previsione normativa è stata data attuazione con il D. M. 19 novembre 2012, n. 200, al quale è stata attribuita efficacia di norma di rango primario attraverso il richiamo effettuato allo stesso dall'art. 9, comma 6-ter del citato D. L. n. 174 del 2012 il quale prescrive che "le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200".

Nell'ambito delle disposizioni normative che disciplinano la materia in esame, occorre richiamare anche il comma 6-quinquies dell'art. 9 in questione in base al quale in ogni caso, l'esenzione in esame non si applica alle "fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153", recante la "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461".

## 2. Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola:
  - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha stabilito all'art. 1, comma 3, che si applica alla TASI, tra le altre, anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992 per la quale "resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni".

Gli enti non commerciali devono presentare un'unica dichiarazione sia per l'IMU sia per la TASI. A tale proposito, si deve anche precisare che la presente dichiarazione riguarda esclusivamente gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria, approvata con D.M. 30 ottobre 2012 e pubblicata nella G. U. del 5 novembre 2012, n. 258, come del resto previsto dalle relative istruzioni al paragrafo 1.2.

## 3. La Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012

Con la decisione del 19 dicembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210) la Commissione Europea, con riferimento, in particolare, all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, si è pronunciata in materia sia di ICI che di IMU. Dato l'oggetto delle presenti istruzioni rivolto all'esame dell'applicazione di tale esenzione anche all'IMU, appare opportuno riportare, innanzitutto, quanto statuito dalla Commissione in merito a quest'ultimo tributo.

### 3.1 L'esenzione relativa all'IMU

La Commissione ha riconosciuto che "l'*esenzione dall'IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato*".
Secondo la Commissione le disposizioni concernenti l'applicazione all'IMU dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504 del 1992 esprimono in modo chiaro che detta esenzione può essere garantita solo se negli immobili considerati non vengono svolte attività commerciali. Non sono, quindi, più possibili per la Commissione "le situazioni ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale". Pertanto, è necessario soffermarsi sull'interpretazione del concetto di attività economica che, come si legge al punto 163 della decisione in commento, dipende, tra le altre cose, dalle circostanze specifiche, dal modo in cui l'attività è organizzata dallo Stato e dal contesto in cui viene organizzata.
Per determinare il carattere non economico di un'attività ai sensi della giurisprudenza dell'Unione occorre, infatti, esaminare la natura, lo scopo e le norme che regolano tale attività. Il fatto che alcune attività possano essere qualificate come "sociali" non basta a escluderne la natura economica. Tuttavia, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che alcune attività che adempiono una funzione puramente sociale possono essere considerate non economiche, soprattutto in settori collegati ai doveri e alle responsabilità fondamentali dello Stato.
La Commissione, quindi, nella decisione in commento si è soffermata sul disposto dell'art. 1, comma 1, lett. p), del Regolamento n. 200 del 2012 che definisce il concetto di "modalità non commerciali".
In base a tale disposizione le attività istituzionali sono considerate svolte con modalità non commerciali quando:

**a)** sono prive di scopo di lucro;
**b)** per loro natura, conformemente al diritto dell'Unione europea, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro;
**c)** costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Al riguardo, nella decisione è stato evidenziato che il requisito di cui alla lett. b) costituisce una tutela importante, poiché, riferendosi espressamente al diritto dell'Unione, garantisce in generale che l'attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche.
In particolare, rivolgendo l'esame alle singole attività istituzionali, la Commissione ha precisato che, per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e di attività sanitarie, il Regolamento n. 200 del 2012 stabilisce che queste sono svolte con modalità non commerciali se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1) le attività sono accreditate dallo Stato e prestate nell'ambito di un contratto o di una convenzione con lo Stato, le regioni o gli enti locali e sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratuito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio universale;
2) se non accreditate e svolte nell'ambito di un contratto o una convenzione, le attività sono fornite a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Rispetto alla prima condizione, la Commissione ha osservato, innanzitutto, che gli enti interessati, per poter beneficiare dell'esenzione, devono formare parte integrante del sistema sanitario nazionale, che offre una copertura universale e si basa sul principio di solidarietà.
In tale sistema, gli ospedali pubblici sono finanziati direttamente dai contributi sociali e da altre risorse statali. Tali ospedali forniscono il servizio a titolo gratuito sulla base della copertura universale o dietro versamento di un importo ridotto, che copre soltanto una piccola frazione del costo effettivo del servizio.
Gli enti non commerciali che soddisfano le medesime condizioni sono anch'essi considerati facenti parte integrante del sistema sanitario nazionale.
La Commissione ha, quindi, concluso che, alla luce delle caratteristiche precipue del caso di specie e conformemente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza dell'Unione, considerato che il sistema nazionale italiano fornisce un sistema di copertura universale, gli enti in parola che svolgono le attività sopra descritte e che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge, non possono essere considerati imprese e, quindi, possono essere considerate attività non economiche, secondo il diritto dell'Unione (punto 164 della decisione).
Per quanto riguarda, invece, la seconda condizione, il Regolamento n. 200 del 2012 prevede che le attività siano svolte, tra l'altro, a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico.
I servizi forniti a titolo gratuito non costituiscono in generale un'attività economica. In particolare, questo è il caso in cui, come stabilito all'art. 1 del Regolamento, i servizi non sono offerti in concorrenza con altri operatori del mercato.
Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico in merito ai quali la Commissione stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite"*.
Pertanto, considerando che le attività assistenziali e quelle sanitarie soddisfano, altresì, i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del Regolamento, la Commissione ha concluso che dette attività, svolte nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, non costituiscono attività economica.
Per quanto riguarda le **attività didattiche**, la Commissione ha affermato che le stesse si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche.

In particolare:

- l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica;
- la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio.

L'attività deve essere, inoltre, svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
Al riguardo, la Commissione ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, *"non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell'istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici"*.
La natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano, pertanto, considerarsi una retribuzione del servizio prestato.
Si fa presente che la lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere

effettuato "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".
A questo proposito, viene ricordato che, nella "*Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai fini del SEE" - pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 008 dell'11 gennaio 2012 pag. 0004 - 0014 (2012/C 8/02) - la Commissione europea ha già avuto modo di verificare che "la giurisprudenza dell'Unione ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica*" (punto 2.1.5. Istruzione, 26).
Nella stessa Comunicazione, al punto 27, la Commissione europea, richiamando la giurisprudenza dell'Unione, ha, altresì, affermato che "*il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d'istruzione generalmente finanziato dalle casse pubbliche. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale [47], la scuola elementare [48] e gli asili nido [49] privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università [50], nonché l'offerta di istruzione universitaria [51]*".
Alla luce di quanto appena illustrato, la Commissione ha ritenuto che "*le rette di importo simbolico*" cui si riferisce il Regolamento n. 200 del 2012 non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito.
Pertanto, nella fattispecie in esame, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli artt. 1 e 3 del Regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui al successivo art. 4, la Commissione ha deciso che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un'attività economica.
Per quanto riguarda le attività ricettive, culturali, ricreative e sportive, la Commissione - dopo aver ricordato che l'art. 4 del Regolamento stabilisce che queste devono essere fornite a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e in ogni caso non superiori alla metà del prezzo medio praticato per attività analoghe svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio, ha affermato che detto requisito è identico alla seconda condizione prevista per le attività assistenziali e sanitarie e che, quindi, valgono le stesse considerazioni appena svolte per tali attività.
Limitatamente alle attività ricettive e sportive, la Commissione prende in considerazione i requisiti ulteriori derivanti dalle definizioni di tali attività contenute nell'art. 1, comma 1, lett. j) e lett. m) del Regolamento n. 200 del 2012.
In particolare, per quanto riguarda le attività ricettive, viene fatto notare che l'esenzione è circoscritta alle attività svolte da enti non commerciali che prevedono l'accessibilità a determinate categorie di destinatari e la discontinuità nell'apertura ed entrando nello specifico della "ricettività sociale", viene precisato che le attività devono essere dirette a persone con bisogni speciali temporanei o permanenti o a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per beneficiare dell'agevolazione, l'ente può richiedere soltanto il versamento di una retta di importo simbolico e in ogni caso non superiore alla metà del prezzo medio praticato per attività analoghe svolte da enti commerciali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
La Commissione sottolinea che il Regolamento chiarisce, inoltre, che in ogni caso l'esenzione non è applicabile alle attività svolte in strutture alberghiere o paralberghiere quali, ad esempio, alberghi, motel e bed and breakfast e che, considerato che nella fattispecie gli enti non commerciali che offrono attività ricettive devono soddisfare i requisiti generali soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 1, 3 e 4 del Regolamento n. 200 del 2012, alla luce delle peculiarità del caso in questione, le attività in oggetto, che presentano le sopracitate caratteristiche, non costituiscono un'attività economica ai sensi del diritto dell'Unione.
Al termine dell'analisi condotta, la Commissione ha, quindi, ritenuto che, "*in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, alla luce delle caratteristiche specifiche e peculiari del caso in oggetto, le attività esaminate nei punti che precedono, svolte da enti non commerciali nel pieno rispetto dei criteri generali soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 1, 3 e 4 del regolamento, non hanno natura economica. Pertanto, gli enti non commerciali in questione, quando svolgono le attività suindicate rispettando integralmente le condizioni previste dalla legislazione italiana non agiscono come imprese ai sensi del diritto dell'Unione. Dato che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si applica soltanto alle imprese, nel caso di specie la misura non risulta rientrare nel campo di applicazione di tale articolo*".
Nella stessa decisione viene anche ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2013, in caso di utilizzazione mista di un immobile occorrerà calcolare il rapporto proporzionale dell'uso commerciale dell'immobile e applicare l'IMU solo alle attività economiche.
Al riguardo, è stato evidenziato che, nei casi in cui un ente svolga attività sia economiche che non economiche, "*l'esenzione parziale, di cui beneficia per la frazione dell'immobile utilizzata per attività non economiche, non rappresenta un vantaggio per tale ente quando presta un'attività economica in quanto impresa. In una situazione del genere la misura non costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato*".

### 3.2 L'esenzione relativa all'ICI

La Commissione ha anche affrontato la questione relativa all'esenzione prevista dal ripetuto art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 relativamente all'ICI, in ordine alla quale ha concluso che l'esenzione deve essere, invece, considerata "*un aiuto illegale e incompatibile*" e, pertanto, in linea di principio, l'importo dell'aiuto deve essere restituito al fine di ripristinare la situazione di mercato precedente la concessione dell'aiuto stesso. Tuttavia, il Regolamento (CE) n. 659/99 impone limiti alle disposizioni di recupero. In particolare, la Corte di giustizia ha ammesso un'eccezione all'obbligo posto a carico di uno Stato membro di dare esecuzione a una decisione di recupero ad esso destinata, ossia l'esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l'impossibilità assoluta per lo Stato membro di dare corretta esecuzione alla decisione, dando, inoltre, un'interpretazione molto restrittiva della nozione di "*assoluta impossibilità*". La condizione dell'assoluta impossibilità di procedere al recupero non è, infatti, soddisfatta quando lo Stato membro si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che l'esecuzione della decisione comporta. L'unico caso in cui può essere accolta l'impossibilità assoluta è quello in cui il recupero sia fin dall'origine, e in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare.
Nel caso di specie l'Italia ha rappresentato che, sulla base dei dati presenti nel catasto, non è possibile determinare se, in un immobile, un ente ha svolto attività commerciali o non commerciali. Infatti, ogni singolo immobile (comprese le porzioni di immobili aventi un classamento separato) è censito in catasto soltanto sulla base delle sue caratteristiche oggettive che riflettono gli elementi fisici e strutturali riconducibili alla sua destinazione d'uso.
Con riferimento alle banche dati fiscali e, in particolare, agli archivi delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli enti non commerciali, la Commissione ha affermato che l'Italia ha chiarito che le stesse consentono solo di individuare gli immobili utilizzati con modalità non commerciali.
In definitiva, la Commissione ha ritenuto che "*le autorità italiane abbiano dimostrato che i beneficiari dell'aiuto in questione non possono essere identificati e che l'aiuto non può essere oggettivamente calcolato a causa della mancanza di dati disponibili. In effetti, le banche dati fiscali e catastali non consentono di individuare gli immobili appartenenti ad enti non commerciali, che sono stati destinati ad attività non esclusivamente commerciali del tipo indicato nelle disposizioni sull'esenzione dall'ICI, né, di conseguenza, consentono di ottenere le informazioni necessarie per calcolare l'importo dell'imposta da recuperare. Pertanto, l'attuazione di un'eventuale ingiunzione di recupero risulterebbe impossibile in termini oggettivi e assoluti*".
La Commissione ha, quindi, deciso che l'aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzione dall'ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno. Tuttavia, alla luce delle predette circostanze eccezionali, non è stato disposto il recupero dell'aiuto, "*avendo l'Italia dimostrato l'impossibilità assoluta di darvi esecuzione*".

## 4. Il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200

Il Regolamento n. 200 del 2012 ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 il cui oggetto è precisato nell'art. 2 che costituisce un elemento fondamentale per individuare l'ambito di applicazione del Regolamento stesso.
Al riguardo, si precisa che le disposizioni contenute nel Regolamento sono dirette a stabilire, ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012 le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-bis, all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.
Al fine, quindi, di poter individuare quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali, come richiesto dalla norma ai fini dell'esenzione, sono stati indicati nel regolamento i requisiti necessari per tale qualificazione, partendo prima da quelli di carattere generale enucleati al comma 1 dell'art. 3, e, poi, quelli più specifici e particolari che tengono conto delle diverse peculiarità dei vari settori interessati, esplicati al successivo art. 4.
Prima di passare ad esaminare singolarmente i diversi requisiti è opportuno focalizzare l'attenzione sulle definizioni recate dall'art. 1 del Regolamento.

### 4.1 Le definizioni dell'art. 1 del Regolamento

Nel rinviare al prosieguo della trattazione l'esame di ciascuna attività, merita particolare attenzione, innanzitutto, la definizione di enti non commerciali contenuta nella lett. c) dell'art. 1 in esame, in base alla quale si intendono come tali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.
In merito, invece, a questi ultimi elementi, bisogna avere riguardo alla successiva lett. d) dell'art. 1 del Regolamento, in base alla quale si intende per "*oggetto esclusivo*" quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; mentre per "oggetto principale" l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Merita attenzione anche l'esame della lett. p) dell'art. 1 del Regolamento, la quale chiarisce che per "modalità non commerciali" si intendono le "*modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà*". A questo proposito, si sottolinea che l'espresso richiamo al diritto dell'Unione Europea costituisce una tutela importante, poiché garantisce, in generale, che l'attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche e sia simultaneamente espressione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà rispetto, ove esistente, all'offerta pubblica di servizi di utilità sociale.

## 4.2 Il requisito soggettivo

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, l'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 richiama i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato.
In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi:

- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Occorre precisare che nell'ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre 1988, n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno; legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8 marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116, per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 520 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELI; legge 30 luglio 2012, n. 126 per la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; legge 30 luglio 2012, n. 127 per la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; art. 16 della legge 30 luglio 2012, n. 128 per la Chiesa Apostolica in Italia; legge 31 dicembre 2012, n. 245 per i Buddhisti; legge 31 dicembre 2012, n. 246 per gli Induisti).

**ATTENZIONE**

**Vale la pena di ricordare che nell'ambito del requisito soggettivo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto, come precisato al punto 1.12 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998, "la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell'attività di fatto dallo stesso svolta".**
**Tuttavia, è bene sottolineare che l'art. 21 di quest'ultimo provvedimento prevede che "i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti**".

## 4.3 Il requisito oggettivo

Per quanto concerne, invece, il requisito oggettivo richiesto dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:

- assistenziali;
- previdenziali;
- sanitarie;
- ricerca scientifica;

- didattiche;
- ricettive;
- culturali;
- ricreative;
- sportive;
- indicate dall'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono "*quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana*".

A questo proposito giova evidenziare che ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della norma in commento conforme al principio di laicità dello Stato e di tutela della libertà di espressione del sentimento religioso fissata dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, occorre fare riferimento non solo, come espressamente previsto dalla norma alle attività di cui all'art. 16 in questione, ma anche a quelle attività di religione e culto, individuate secondo i criteri fissati nelle Intese siglate con le Confessioni religiose, ai sensi dell'art. 8 Cost., nonchè alle attività di culto degli enti degli istituti eretti in enti morali, ai sensi della L. 24 giugno 1929, n. 1159 [legge n. 449 del 1984 per le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; art.15 della legge n. 517 del 1988 per le Assemblee di Dio in Italia; art. 22 della legge n. 516 del 1988 per l'Unione Italiana delle cristiane avventiste del 7° giorno; art. 26 della legge n. 101 del 1989 per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane; art. 11 della legge n. 116 del 1995 per l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI); art. 22 della legge n. 520 del 1995 per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI); art. 15 della legge n. 126 del 2012 per la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; art. 22 della legge 127 del 2012 per la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; art. 16 della legge n. 128 del 2012 per la Chiesa Apostolica in Italia; art. 10 della legge n. 245 del 2012 per i Buddhisti; art. 11 della legge n. 246 del 2012 per gli Induisti].
Si ricorda che l'esenzione prevista per gli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014, a norma dell'art. 2, comma 3, del D. L. n. 102 del 2013. Una questione particolare è stata affrontata nella risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 in cui si è affermato che nella particolare ipotesi in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l'esenzione in oggetto. Ovviamente rientra in tale ipotesi anche quella più particolare in cui l'immobile è concesso in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente, per lo svolgimento di un'attività meritevole ai sensi del citato art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992.

## 5. I requisiti generali e di settore

Il Regolamento n. 200 del 2012, in attuazione del comma 3, dell'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 individua agli artt. 3 e 4, i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali.
A tale proposito, occorre, innanzitutto, ricordare che, con la risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012, è stato evidenziato, in merito alla decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, che la data del 1° gennaio 2013 è fissata dal comma 3 del predetto art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012, esclusivamente con riferimento al rapporto proporzionale disciplinato all'art. 5 del Regolamento. La stessa norma stabilisce, invece, che i requisiti generali e di settore valgono ai fini dell'applicazione della lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la quale prevede che l'esenzione si applica agli immobili "*destinati esclusivamente allo* **svolgimento con modalità non commerciali** *di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222*".
Pertanto, nel documento di prassi amministrativa, è stato puntualizzato che:

1) il pagamento dell'IMU, relativo all'anno 2012, debba essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento n. 200 del 2012, agli articoli 3 e 4;
2) a partire dall'anno d'imposta 2013, come anche affermato dal comunicato del Governo del 9 ottobre 2012, essendo ormai definito nel suo complesso "*il quadro regolatorio, sia primario che secondario*", l'IMU dovrà essere versata sulla base degli anzidetti requisiti e in ragione del rapporto proporzionale.

### 5.1 I requisiti generali

L'art. 3 del Regolamento, come anticipato, è dedicato ai "*requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali*", che, in quanto tali, sono comuni a tutte le varie attività istituzionali.
In particolare, la norma in commento chiarisce che tali attività sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o

la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

**b)** l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

**c)** l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nella risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013 è stato, innanzitutto, precisato che detti requisiti generali integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la cui mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale.

Nello stesso documento di prassi amministrativa è stata chiarita l'esatta portata delle disposizioni recate dalle lett. a) e c) del comma 1, dell'art. 3 del Regolamento.

In merito alla lett. a), è stato precisato che la disposizione in essa contenuta, nell'ambito del divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'ente, ammette solo alcune eccezioni, individuate nel caso in cui la distribuzione sia prevista dalla legge e nell'ipotesi in cui tale distribuzione avviene a favore di un ente appartenente alla medesima e unitaria struttura ovvero che svolge o la stessa attività meritevole oppure altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

A quest'ultimo proposito, la risoluzione chiarisce che per "*altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente*" devono intendersi quelle espressamente previste dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Per quanto concerne, invece, la lett. c) dell'art. 3 del Regolamento che prevede la devoluzione del patrimonio dell'ente non commerciale in caso di scioglimento dello stesso ad un altro ente non commerciale che "svolga un'analoga attività istituzionale", è stato evidenziato che - attesa la diversa terminologia utilizzata dalla precedente lett. a) - detta locuzione non può che riferirsi a un'attività affine o omogenea o di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento, come, ad esempio, l'attività di promozione della cultura che è inquadrabile per le sue caratteristiche nello stesso ambito dell'attività didattica, espressamente prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

## 6. I requisiti di settore

L'art. 4 del Regolamento è, invece, dedicato agli "*ulteriori requisiti*", ossia a quei requisiti di settore che le attività istituzionali devono possedere per poter essere considerate svolte con modalità non commerciali e che attengono alla natura della singola attività istituzionale.

A tale proposito, si deve evidenziare che, come si legge anche nelle stesse premesse al Regolamento in parola, "*il Consiglio di Stato… ha sottolineato l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino quanto più conformi ai parametri comunitari di riferimento, con la conseguente necessità di un appropriato dettaglio dei criteri discretivi operanti, in relazione ai diversi settori di attività considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete, della sussistenza o meno del requisito della commercialità nelle medesime attività*".

Si deve sottolineare che questi requisiti integrano i requisiti di carattere oggettivo già previsti dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la cui mancanza determina, pertanto, la perdita del requisito di carattere oggettivo e di conseguenza il venir meno del beneficio fiscale.

### 6.1 Le Attività Assistenziali e Sanitarie

Passando all'analisi delle diverse attività disciplinate dall'art. 4 del Regolamento, si deve iniziare dalle attività assistenziali e sanitarie, definite dal precedente art. 1.

#### – Le Attività Assistenziali

Per quanto riguarda le attività assistenziali la lett. f), dell'art. 1 del Regolamento le individua, a norma dell'art. 128 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in quelle relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

#### – Le Attività Sanitarie

Per quanto riguarda, invece, le attività sanitarie, la lett. h) dell'art. 1 del Regolamento le individua in quelle dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, il quale è stato emanato in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421".

Si ricorda che gli enti non commerciali devono formare parte integrante del sistema sanitario nazionale, che offre una copertura universale e si basa sul principio di solidarietà. In particolare, l'art. 1, comma 18, del D. Lgs. n. 502 del 1992,

stabilisce che "*le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona*".
Nell'ambito delle attività sanitarie rientrano anche le prestazioni sociosanitarie che, a norma dell'art. 3-septies del citato D. Lgs. n. 502 del 1992 sono tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Inoltre, le prestazioni sociosanitarie comprendono:

**a)** prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
**b)** prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

In attuazione dell'art. 3-septies del D. Lgs. n. 502 del 1992 è stato emanato il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che contiene l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie e disciplina le tipologie di prestazioni dovute in base a progetti personalizzati in presenza di bisogni di salute e di azioni di protezione sociale; ulteriori indicazioni sono fornite dalla legislazione e dalla programmazione regionale.
Lo stesso provvedimento stabilisce aree (materno infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti, etc.), prestazioni-funzioni, criteri di finanziamento e di ripartizione della spesa, stabilendo le quote a carico del Servizio sanitario nazionale e del Comune interessato fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.

**– Il rispetto dei requisiti del comma2 dell'art. 4 del Regolamento.**
Tutto ciò premesso, si deve evidenziare che il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento prevede che lo svolgimento delle attività assistenziali e sanitarie è effettuato con modalità non commerciali quando le stesse rispettano almeno una delle condizioni indicate nelle seguenti lettere:

**a)** sono accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
**b)** se non accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

**– I requisiti della lett. A)**
In merito alla lett. a) dell'art. 4, comma 2, del Regolamento, si deve precisare che gli enti non commerciali beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire "la copertura del servizio universale".
In tutti i casi di accreditamento, contrattualizzazione, convenzionamento di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), nei settori assistenziale e sanitario si è quindi in presenza di attività svolte con modalità non commerciali, a prescindere dalla quota di partecipazione di volta in volta richiesta all'utente e alla sua famiglia.
Si può concludere, pertanto, che gli enti non commerciali che svolgono le attività in parola che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge, non possono essere considerati imprese e, quindi, possono beneficiare dell'esenzione in esame.

**– I requisiti della lett. B)**
La lett. b), comma 2, dell'art. 4 del Regolamento è dedicata alle attività non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Tale lettera non si rende applicabile, quindi, per le attività suscettibili di accreditamento per le quali la commercialità o meno delle modalità di svolgimento va individuata con riferimento esclusivo al parametro regolamentare individuato dall'accreditamento, contrattualizzazione o convenzionamento di cui sopra. Confliggerebbe con lo spirito della norma e risulterebbe contradditorio, infatti, che - una volta che il Regolamento n. 200 del 2012 abbia individuato un parametro cui commisurare la spettanza totale o parziale dell'esenzione - allo stesso parametro se ne sovrapponga un secondo che, invece, intende sopperire solamente nei casi in cui l'attività non essendo suscettibile di accreditamento, contrattualizzazione o convenzionamento, necessita di un confronto con il libero mercato.
In quest'ultimo caso, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU/TASI, le attività devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico in merito ai quali la Commissione stabilisce che, "*per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite*".
La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale.
In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.
Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio, non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.
Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.
Il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento, riferendosi anche alle attività assistenziali, interessa un'estrema varietà di attività (residenziali, semiresidenziali, domiciliari, di erogazione di beni primari, mense, formule varie di accompagnamento nei percorsi di vita, case protette, comunità alloggio, gruppi di appartamento, etc.) e di destinatari (persone anziane autosufficienti, famiglie con difficoltà, famiglie di detenuti, minori, devianze giovanili, vittime di genere, ex detenuti, povertà estreme, immigrazione, dipendenze da alcool, droga, gioco, etc.).
La coesistenza tra soggetti non commerciali e soggetti con scopo di lucro nello stesso ambito territoriale, che è un elemento per l'applicazione del beneficio fiscale, in concreto non si verifica nella maggior parte dei servizi socio assistenziali sopra esemplificati.
Detta coesistenza può verificarsi solo nel campo dei servizi assistenziali agli anziani e qualche iniziativa si può presentare anche nel campo delle dipendenze, ad esempio da droga e da alcool.
A parte l'assistenza agli anziani autosufficienti, si tratta in questi ultimi casi di attività sociosanitarie in gran parte rientranti nella lett. a), comma 2, dell'art. 4 del Regolamento in esame e generalmente accreditate e contrattualizzate. In assenza, invece, di un quadro normativo che permetta la possibilità di ottenere l'accreditamento, il convenzionamento ovvero la contrattualizzazione, occorre prendere in considerazione anche le ipotesi in cui si verifica il cofinanziamento della prestazione socio-assistenziale da parte dell'ente locale.
Ciò si può verificare, ad esempio, nell'ipotesi di una casa di riposo per anziani autosufficienti che beneficia per i soggetti in condizioni di disagio economico di un contributo da parte dell'Ente locale a titolo di integrazione della retta.
In tali fattispecie le prestazioni comunque rimaste a carico del soggetto assistito saranno soggette ai limiti previsti dall'art. 4, comma 2, lett. b), del Regolamento.
L'ambito territoriale nel settore socio-assistenziale è generalmente quello comunale; non dovrebbe, comunque, superare i confini regionali, per il concetto di prossimità che è alla base dell'azione sociale e perché avrebbe poco senso un confronto con eventuali sporadiche realtà a notevole distanza dall'ambiente di vita dell'assistito.

### 6.2 Le Attività Didattiche

Le attività didattiche, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Regolamento, sono quelle dirette all'istruzione e alla formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. Il comma 3 dell'art. 4 del Regolamento prevede che lo svolgimento di attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- **a)** l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- **b)** sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- **c)** l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Sembra utile a questo punto procedere nell'illustrazione dello svolgimento di dette attività tenendo separate l'attività didattica svolta dalle scuole di ogni ordine e grado da quella svolta nelle Università, attese le diverse problematiche relative allo svolgimento di tali attività.

#### – La Scuola Paritaria

Bisogna innanzitutto premettere che, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Sulla base di tale premessa, si richiama la ***lett. a) del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento***, nella parte in cui prevede espressamente che l'attività debba essere paritaria rispetto a quella statale. A tal fine il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 62 del 2000 dispone che "*si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6*" dello stesso art. 1.
Per quanto riguarda il requisito della "*non discriminazione in fase di accettazione degli alunni*" prescritto dalla lett. a) comma 3, dell'art.4, del Regolamento, si osserva che l'art. 1, comma 3, secondo capoverso, della legge n. 62 del 2000 dispone che "*le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi… Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa*". Inoltre, l'art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, impone alle scuole paritarie di impegnarsi ad accettare "*l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare*".
In riferimento alla ***lett. b), del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento***, si deve sottolineare che il requisito dell'osservanza "degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap" è ripreso dall'art. 1, comma 3, secondo capoverso, della legge n. 62 del 2000 il quale dispone che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi, "compresi gli alunni e gli studenti con handicap". Oltre a ciò, l'art. 1, comma 4, lett. e), della legge n. 62 del 2000 impone alle scuole paritarie di impegnarsi a dare "*applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio*".
Per quanto concerne il requisito del rispetto dell'applicazione della "*contrattazione collettiva al personale docente e non docente*" presente sempre nella lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si deve avere riguardo a quanto stabilito nell'art. 1, comma 4, lett. h), della legge n. 62 del 2000, che impone alle scuole paritarie di dare applicazione a "*contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore*".
Anche il requisito di "*adeguatezza delle strutture agli standard previsti*" contenuto nella stessa lett. b), trova una sua corrispondente collocazione nell'art. 1, comma 5, della legge n. 62 del 2000, secondo il quale le scuole paritarie "*sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti*". La stessa norma prevede che le scuole paritarie possono avvalersi, ***in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive***, "di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti".
Occorre, inoltre, soffermarsi su quanto stabilisce la lett. b), del comma 4 dell'art. 1, della medesima legge, in base alla quale le scuole paritarie devono impegnarsi ad avere la "*disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti*".
In ordine al requisito "*di pubblicità del bilancio*" presente nella più volte citata lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento bisogna fare riferimento al disposto dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge n. 62 del 2000, per il quale le scuole paritarie sono tenute all'attestazione della titolarità della gestione e alla pubblicità dei bilanci.
E' importante sottolineare che sia l'originaria presenza di tutti i predetti requisiti nonché il permanere della loro sussistenza sono soggetti a controllo da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), poiché l'art. 1, comma 6, della legge n. 62 del 2000, prevede che detto Ministero "*accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità*".
Da ultimo si deve ricordare che fra le attività didattiche sono ricomprese le "*iniziative sperimentali*" denominate "*sezioni primavera*" che costituiscono sezioni istituite dall'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che "*per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.*"A tale proposito, si richiamano l' "Accordo tra il Ministro della Pubblica istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni. Punto 1A - Repertorio Atti n. 44/CU" del 14 giugno 2007 e i decreti ministeriali 10 aprile 2008, n. 37 e 11 novembre 2009, n. 9. Pertanto, se le predette sezioni sono istituite nelle scuole paritarie dell'infanzia, le stesse sono da considerarsi come le altre sezioni per l'infanzia funzionanti nelle scuole stesse.
Si deve, altresì, far presente che anche gli asili nido rientrano nelle attività didattiche e la legislazione di riferimento è costituita essenzialmente dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e dagli artt. 3 e 5 della legge 29 agosto 1997 n. 285.

**– L'Istruzione e Formazione Professionale (IEFP)**

Si deve sottolineare che l'assetto normativo del secondo ciclo di istruzione e formazione è costituito da due sottosistemi. Infatti, oltre a quello dell'Istruzione Secondaria Superiore, che è articolato nei Licei, negli Istituti tecnici e negli Istituti

professionali - e dunque da istituzioni educative di competenza statale – vi è quello dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - di competenza delle Regioni - che, a seguito della legge n. 53 del 2003 e dei relativi decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76 e 17 ottobre 2005 n. 226, è parte costitutiva del "*sistema educativo nazionale di istruzione e formazione*".
Nello stesso tempo la IeFP è soggetta al rispetto delle "*norme generali sull'istruzione*" dettate dallo Stato (art. 117, comma 2, lett. n), e dei "*livelli essenziali delle prestazioni*" (i cosiddetti LEP) sempre stabiliti dallo Stato e che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.).
L'erogazione delle prestazioni della IeFP, con particolare riferimento all'ambito della formazione iniziale connessa all'obbligo formativo e al diritto-dovere di istruzione, non viene effettuata direttamente né dalle Regioni, né da istituzioni pubbliche costituite ovvero dipendenti dalle autonomie territoriali, ma avviene - fatti salvi gli Istituti Professionali di Stato (IPS), i quali operano in funzione sussidiaria rispetto alle istituzioni formative del privato sociale - per il tramite di istituzioni formative liberamente create dal privato sociale e operanti, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.) in regime di accreditamento.
Le regioni attivano i percorsi della IeFp iniziale ricorrendo al plafond finanziario disponibile per lo più sulla base degli strumenti di finanziamento che originariamente erano destinati alla "*formazione professionale*" del previgente sistema.
Occorre, comunque, sottolineare che i frequentanti dei percorsi della IeFP iniziale non versano alle istituzioni formative accreditate alcun corrispettivo per la frequenza dei corsi.
Per quanto riguarda i parametri indicati dal comma 3, dell'art. 4 del Regolamento si fa presente che è sostanzialmente rispettato il requisito dell'attività che deve essere paritaria rispetto a quella statale di cui alla lett. a). L'assetto dell'offerta formativa è, infatti, sostanzialmente corrispondente a quello paritario circa il comune rispetto degli standard da parte dei soggetti che vi operano. Va ribadito che il regime di accreditamento, disciplinato in sede regionale sulla base dei LEP, stabiliti dallo Stato nel D. Lgs. n. 226 del 2005, dà luogo a un sistema di IeFP in cui tutte le istituzioni formative – sia pubbliche che del privato sociale - agiscono nel rispetto di standard comuni. Infatti, l'art. 15 del citato D. Lgs. n. 226 del 2005 prescrive al comma 2 che "*Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo*" e al successivo comma 3 che i "*livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi*".
Per la IeFP risulta rispettato anche il requisito della "*non discriminazione in fase di accettazione degli alunni*" di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento. Infatti, a livello nazionale, l'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 226 del 2005 stabilisce che "*le Regioni assicurano (…) il soddisfacimento dell'offerta formativa. (…)*". Tale principio trova poi specifica attuazione nelle discipline poste dalle leggi regionali, e in specie nelle prescrizioni contenute sia nel regime di accreditamento che nei bandi regionali, ove si impone alle istituzioni formative la necessaria accettazione di tutti i soggetti che chiedono l'iscrizione ai percorsi della IeFP.
Passando ai requisiti della lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si evidenzia che il rispetto del requisito della osservanza "degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap" è assicurato attraverso un primo Accordo quadro del 19 giugno 2003 al cui punto 11 dispone che le parti convengono che negli accordi territoriali sia prevista l'utilizzazione delle strutture con particolare riferimento alle misure di orientamento "*di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili*".
Per quanto riguarda il requisito dell'applicazione della "contrattazione collettiva al personale docente e non docente" è garantito dall'art. 21, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 226 del 2005, il quale prevede che le Regioni assicurano il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni.
In merito, invece, al rispetto del requisito di "adeguatezza delle strutture agli standard previsti" lo stesso l'art. 21, comma 1, del D. Lgs n. 226 del 2005 stabilisce che le Regioni assicurano: "*f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica; g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare; h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica; i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale; l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.*" Il requisito "*di pubblicità del bilancio" è rispettato laddove alla lett. b), comma 1, del citato art. 21 si prevede che le Regioni assicurano l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica*". Il criterio della pubblicità del bilancio è poi assolto sia in sede di accreditamento regionale che di partecipazione ai bandi regionali per la partecipazione ai percorsi di IeFP finanziati.

**– Le Università**

Si deve precisare che le Università, al pari degli altri enti esaminati ai paragrafi precedenti, rientrano a tutti gli effetti tra quelli che svolgono attività didattica di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, nonostante che la lett. i), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento individui le attività didattiche in quelle di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 in materia di istruzione e di formazione professionale che sono articolate in un sistema educativo che va dalla scuola dell'infanzia fino ai licei e all'istruzione e alla formazione professionale.

Il fondamento di tale assunto può essere agevolmente rinvenuto al punto 27 della già citata *"Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale"* laddove nei servizi pubblici d'istruzione si fa rientrare anche *"l'offerta di istruzione universitaria"*.
Occorre, comunque, verificare se per questi enti sono rispettati tutti i requisiti previsti da detta normativa ai fini dell'applicazione dei requisiti di settore di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento.
In merito al carattere paritario dell'istruzione, occorre richiamare l'art. 1 del R. D. 31 agosto 1933 n. 1592 il quale prevede che l'istruzione superiore, che ha per fine quello di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni, può essere impartita anche nelle università e negli istituti liberi non statali legalmente riconosciuti.
Muovendo da questo presupposto, con riferimento alla lett. a), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, laddove viene richiesto che l'attività didattica sia paritaria rispetto a quella statale, con riferimento alle università non statali legalmente riconosciute, si evidenzia che:

- le università non statali sono istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, che ricevono un riconoscimento legale e che vengono autorizzate, con provvedimento avente forza di legge, a rilasciare titoli accademici universitari di valore legale identico a quelli rilasciati dalle università statali (art. 10 della legge 1° ottobre 1973 n. 580; art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245);
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di autonomia didattica degli atenei, stabilisce sia per le università statali che per quelle non statali i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e individua le differenti tipologie di titoli di studio che le stesse possono rilasciare;
- le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili (art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243).

L'università non statale costituisce, dunque, un'alternativa - non sostitutiva né concorrenziale - ai servizi erogati dall'università statale, collaborando con quest'ultima alla determinazione di un'offerta didattica e formativa più ampia e articolata. In relazione al requisito della *"non discriminazione in fase di accettazione degli alunni"* prescritto sempre dalla ***lett. a), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento***, si ricorda che le università non statali danno piena attuazione al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e per l'accesso degli studenti si attengono ai requisiti di ammissione ai corsi di studio come definiti dall'art. 6 del sopracitato D. M. n. 270 del 2004.

Con riguardo alla ***lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento***, si sottolinea che il requisito dell'osservanza *"degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap"* viene soddisfatto dall'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 laddove vengono individuati gli interventi da porre in essere a favore degli studenti in situazione di *handicap*. Agli stessi, in relazione alle specifiche tipologie di disabilità, viene fornito ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi e universitari e alle procedure amministrative connesse, nonché a quelle relative ai servizi e alle risorse disponibili e alle relative modalità di accesso.

In merito al rispetto dell'applicazione della *"contrattazione collettiva al personale docente e non docente"* presente sempre nella lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a docenti e ricercatori universitari si applicano le norme regolanti il rapporto di pubblico impiego non privatizzato.

Per quanto riguarda, invece, il requisito di *"adeguatezza delle strutture agli standard previsti"* anch'esso previsto dalla sopracitata lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si richiama il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 in tema di potenziamento dell'autovalutazione, di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e di valutazione periodica. La normativa prevede che tutte le università, statali e non, siano fatte oggetto di valutazione da parte dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) per quanto concerne la qualità della didattica e della ricerca, dei corsi di laurea, dell'organizzazione delle sedi e dei corsi di studio, nonché per la presenza e i requisiti delle strutture al servizio degli studenti, come le aule e le biblioteche, per il resto degli strumenti didattici e tecnologici e, non ultimo, per la sostenibilità economico-finanziaria dell'ateneo.
Circa il requisito *"di pubblicità del bilancio"*, sempre richiamato dalla lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, al medesimo si adeguano anche le università non statali in forza del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 recante "*Introduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1 lettera b) e art. 4 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240*". L'art. 8, comma 3, del citato decreto dispone, infatti, che il bilancio unico d'ateneo d'esercizio venga fatto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale delle università.
Un riferimento particolare deve essere effettuato per le Università Pontificie che sono state oggetto della Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, nella quale l'Agenzia delle Entrate, nel pronunciarsi sulla detraibilità delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea in teologia, ha riportato quanto affermato dal MIUR, secondo il quale a *"seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati tra la Santa Sede e lo*

*Stato italiano (art. 1 del d.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175) i titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di Laurea dell'Ordinamento Universitario italiano (ai sensi della legge n. 341 del 1990). Oltre al riconoscimento suddetto, lo Stato italiano riconosce i titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie, quali università straniere, ai sensi dell'art. 2 della legge 148/2002 e ai sensi del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009";*

**– Il Rispetto dei Requisiti della lett. C), Comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**

Il rispetto dei requisiti di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento può essere esaminato unitariamente rispetto a tutti gli enti non commerciali, fin qui richiamati, che svolgono le attività didattiche.

Si ricorda che la lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

A questo proposito, bisogna, innanzitutto, rinviare a quanto affermato dalla Commissione europea nella decisione del 19 dicembre 2012, illustrata al paragrafo «3.1. L'esenzione relativa all'IMU» a pag. 3 delle presenti istruzioni, laddove ha fatto riferimento alla "Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai fini del SEE".

Per l'individuazione dei parametri necessari per determinare gli importi da versare a titolo di IMU e di TASI, si rinvia al paragrafo «3.2. Compilazione del Quadro B a pag.24».

**6.3 Le Attività ricettive**

Prima di affrontare l'esame della lett. j) dell'art. 1, comma 1, del Regolamento che riguarda le attività ricettive, potenzialmente meritevoli di esenzione, si deve focalizzare l'attenzione sulla circostanza che la norma in commento esclude, in ogni caso, dall'esenzione le attività svolte nelle strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'art. 9 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

A questo proposito, occorre premettere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato, tra l'altro, costituzionalmente illegittimo l'art. 9 del citato D. Lgs. n. 79 del 2011, statuendo che tale norma, contenente una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome che finisce per alterare il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia.

Per quanto qui di interesse si può, tuttavia, ritenere comunque valida la classificazione contenuta nell'art. 9, dal momento che l'illegittimità costituzionale della norma è stata dichiarata per motivi che non attengono all'individuazione delle tipologie di strutture in argomento.

Pertanto, possono essere considerate strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

**a)** gli alberghi;
**b)** i motels;
**c)** i villaggi-albergo;
**d)** le residenze turistico alberghiere;
**e)** gli alberghi diffusi;
**f)** le residenze d'epoca alberghiere;
**g)** i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
**h)** le residenze della salute - beauty farm;
**i)** ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

Tornando all'esame della lett. j) dell'art. 1, comma 1, del Regolamento si precisa che le attività ricettive meritevoli di esenzione sono quelle che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura.

Per quanto riguarda la prima condizione, questa si verifica, in particolare, quando l'accessibilità non è rivolta a un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni), mentre la seconda condizione risulta soddisfatta quando l'attività ricettiva per sua natura non è svolta per l'intero anno solare.

Rientrano in tale tipologia le strutture che esercitano attività di accoglienza strumentale in via immediata e diretta al culto e alla religione per la quale non è oggettivamente ipotizzabile l'esistenza di un mercato concorrenziale in cui operano enti commerciali. Si tratta di strutture regolarmente autorizzate nelle categorie di ricettività extralberghiera che costituiscono di fatto una species del tutto autonoma e irripetibile, in quanto caratterizzate dalla presenza di luoghi adibiti esclusivamente al culto e dalla programmazione di servizi di alloggio e di refezione con modalità e orari coerenti con lo svolgimento di pratiche di ritiro e di meditazione spirituale, anche in isolamento, così come individuate dalle specifiche dottrine confessionali.

Ferma restando l'esenzione in proporzione alla superficie adibita alla stabile convivenza religionis causa della comunità o del gruppo religioso ospitante ovvero adibita allo svolgimento di attività di culto non commerciali - quali ad esempio gli spazi adibiti a cappella o tempio – occorre, comunque, tener conto degli altri criteri fissati dall'art. 91-bis comma 3, del D. L. n. 1 del 2012, considerando che l'individuazione della quota esente dovrà essere calcolata in relazione agli spazi

adibiti ad attività ricettiva in misura corrispondente al numero di soggetti ospitati gratuitamente e di quelli tenuti ad effettuare tale periodo di raccoglimento - in quanto appartenenti a enti e istituti aventi fine di religione e di culto, riconosciuti dalle Confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato italiano patti, accordi o intese - rapportato al numero totale degli ospiti accolti;

Relativamente, invece, alla ricettività sociale (il cosiddetto housing sociale), la lett. j), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento n. 200 del 2012 prende in considerazione le attività dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Un'attività ricettiva, quindi, per essere considerata di carattere sociale deve essere strumentale e strettamente funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale e deve porsi, pertanto, in rapporto complementare rispetto alla attività ricettiva pura e semplice che, in via generale, viene svolta nelle strutture alberghiere e paralberghiere. In particolare, questa tipologia di attività deve essere strumentale a obiettivi di:

- assistenza o protezione sociale, presupponendo, quindi, un bisogno assistenziale o di protezione dei beneficiari. Lo svolgimento di tale attività intende dare risposta di regola a esigenze abitative, anche temporanee, offrendo oltre al mero servizio di alloggio, l'utilizzo di spazi comuni che costituiscono ambienti ricreativi e di convivenza, anche extralavorativa, quali la disponibilità di una biblioteca, di uno spazio comune adibito alla refezione, di un ambiente adibito al lavaggio degli indumenti (come, a titolo esemplificativo, avviene nel caso del lavoratore fuori sede con retribuzione insufficiente a pagare un affitto, al padre separato, all'anziano semi autosufficiente); il paragone tariffario potrebbe essere fatto con i residence e/o strutture similari;
- educazione e formazione. In tale tipologia di attività rientrano la casa dello studente e il pensionato universitario. Anche qui il paragone (molto pragmaticamente utile a rafforzare l'esenzione) potrebbe essere con i residence e le strutture similari, ferma la necessità di comparare prestazioni omogenee (non si può in sintesi comparare la messa a disposizione di una camera con bagno ed uso cucina con l'attività di accudimento, accompagnamento, socializzazione e formazione di un pensionato universitario ben organizzato);
- turismo sociale; e qui effettivamente il parametro di riferimento potrebbe essere costituito dalle rette alberghiere del territorio di riferimento, ferme le modalità di accesso selezionato che prevedono sia la prassi che il diritto amministrativo.

**– Il rispetto dei requisiti del comma 4, dell'art. 4 del Regolamento**

Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella decisione del 19 dicembre 2012 (punto 174), la comparazione tariffaria deve essere effettuata con i corrispettivi per "attività analoghe svolte da enti commerciali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio".

In questo ultimo caso, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU, le attività devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

A questo proposito, la Commissione stabilisce che, "per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale, escludendo al contempo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU e dalla TASI nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

L'individuazione del prezzo medio pone la necessità di una ricognizione preferibilmente su base comunale delle tariffe medie praticate proprio dalle strutture ricettive di tipo alberghiero diverse da quelle che possono usufruire dell'esenzione e di quelle ricettive extralberghiere che operano al pari delle imprese in quanto gestite da enti commerciali.

A tale proposito bisogna, innanzitutto, specificare che nel caso in cui nell'ambito comunale non esistano strutture di riferimento detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.
Occorre, inoltre, chiarire che la comparazione con attività "analoghe" impone la selezione di un campione di strutture caratterizzate da un'offerta di alloggio e di servizi accessori, nonché dell'eventuale messa a disposizione di spazi comuni, da valutare in relazione alla specifica tipologia di utenza della struttura per la quale si intende applicare l'esenzione.
Pertanto, per le categorie ricettive rivolte al "turismo sociale" occorre fare riferimento alle tariffe praticate da strutture alberghiere di bassa/media categoria (due/tre stelle) ubicate nel medesimo ambito territoriale di riferimento, mentre per le strutture ricettive destinate a far fronte ad esigenze abitative di carattere temporaneo, si ritiene che le strutture comparabili possano essere individuate nei c.d. "residence" ovvero in strutture ricettive similari, sempre debitamente autorizzate, che offrono di regola un periodo di soggiorno prolungato e una gamma di servizi accessori e/o utilità collaterali come individuate al paragrafo precedente.

### 6.4 Le attività culturali e le attività ricreative

Le lett. k) e l) del comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definiscono rispettivamente:

- le attività culturali come quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte. In tale categoria sono comprese le attività che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, e cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all'ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri.
- le attività ricreative come quelle attività dirette all'animazione del tempo libero; un esempio è rappresentato dalle realtà aggregative come i "*circoli ricreativi*".

Le attività in questione per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI devono essere svolte con modalità non commerciali che, a norma dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, si ritengono tali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
A questo proposito, la Commissione stabilisce che, "per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".
La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale, escludendo al contempo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento.
Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.
In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU e dalla TASI nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.
Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

### 6.5 Le attività sportive

La lett. m), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definisce le attività sportive come quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il successivo art. 4, comma 6, del Regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
A questo proposito, la Commissione stabilisce che, "per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale, escludendo al contempo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento.
Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.
In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU e dalla TASI nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.
Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.
Si deve comunque precisare che se negli immobili vengono esercitate attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, detti immobili possono beneficiare dell'esenzione, a condizione che tali attività siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.
Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica "organizzata" direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).
Ovviamente, nel caso di attività mista occorre applicare l'anzidetto criterio della gratuità della prestazione ovvero del corrispettivo simbolico.
In merito all'attività sportiva dilettantistica svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, è bene precisare che la stessa consiste nella formazione, didattica, preparazione ed assistenza allo sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale a fronte della corresponsione da parte dei frequentatori dell'importo dell'iscrizione.
In particolare, l'importo dell'iscrizione ha la mera funzione di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di organizzare l'attività sportiva all'interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, infatti, essendo inserite nell'ordinamento sportivo, sostengono spese per le iscrizioni alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di promozione sportiva per le diverse discipline sportive organizzate, per il tesseramento dei propri frequentatori alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva, per l'organizzazione dell'attività didattica concretizzantesi in corsi per le diverse discipline sportive e, in alcuni casi, per la partecipazione alle gare anche in trasferta, organizzate dalle richiamate Federazioni ed Enti. Queste società devono anche sostenere spese per la manutenzione degli impianti che devono essere tenuti secondo le norme dettate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di promozione sportiva in relazione alle diverse discipline. Spese sono anche previste per la formazione di tutti coloro che operano all'interno delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che per la peculiarità dell'attività svolta, necessitano di continuo aggiornamento e preparazione.
Occorre tener presente che per creare atleti agonisti di vertice si devono compiere tutti i numerosi passaggi propedeutici: scuola bambini, scuola ragazzi, scuola amatori; organizzazione e partecipazione a manifestazioni e gare correlate le une alle altre.
Per il proseguimento di tale obiettivo il CONI, infatti, abbraccia l'intera attività sportiva dilettantistica sotto tutti i suoi aspetti: olimpico, base, promozionale, amatoriale, (escluso quello commerciale), attraverso i centri sportivi dilettantistici in quanto affiliati alle Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva.
I centri sportivi che non sono gestiti dai soggetti costituiti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, di contro, non sono tenuti al rispetto di detti percorsi, poiché non sono direttamente coinvolti nella promozione dello sport dilettantistico che registra costi elevatissimi an che a livello di base.

## 7. Le attività di ricerca scientifica

La disposizione di esenzione in commento è stata introdotta dall'art. 2, comma 3, D.L. n. 102 del 2013, che, si ricorda, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'ambito di applicazione dell'esenzione anche agli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica.
A questo proposito, si deve ricordare che nella "*Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico*

*generale. Testo rilevante ai fini del SEE*" - pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 008 dell'11 gennaio 2012 pag. 0004 – 0014 (2012/C 8/02) - la Commissione europea ha precisato che, nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, "determinate attività delle università e degli organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Ciò riguarda le principali attività degli organismi di ricerca, in particolare:

**a) le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;**
**b) le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;**
**c) la diffusione dei risultati della ricerca".**

La Commissione ha, altresì, chiarito che "le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono carattere non economico qualora siano "di natura interna" e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca interessati".
A questo proposito la Commissione richiama più volte la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323 del 30.12.2006, e, in particolare, chiarisce che, conformemente alla nota 25 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per "natura interna" si intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

## 8. I criteri per la determinazione del rapporto proporzionale

L'art. 5 del Regolamento, dedicato all'individuazione del rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'art. 91-bis del citato D. L. n. 1 del 2012, stabilisce che detto rapporto è determinato con riferimento:
- allo spazio;
- al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali;
- al tempo.

Il criterio relativo allo spazio è quello principale come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 5 in commento, il quale dispone che "la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse" da quelle meritevoli, "rapportata alla superficie totale dell'immobile".
Se, per esempio, nell'immobile dove si svolge l'attività sanitaria (o altra attività per la quale comunque compete l'esenzione) è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un'attività commerciale, comunque, non suscettibile di accatastamento separato (bar, rivendita di giornali), ai fini del calcolo della quota esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l'attività commerciale alla superficie effettiva e non catastale dell'intera unità immobiliare. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale dell'immobile, in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento.
Analogamente si deve operare se nell'immobile è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un'attività per la quale compete l'esenzione (ancorché non suscettibile di accatastamento separato) e quindi, ai fini del calcolo della quota esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l'attività agevolata alla superficie dell'intera unità catastale. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale destinata all'attività meritevole in modo da escludere dalla base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento, la quota parte della rendita proporzionalmente riferibile agli spazi esclusivamente dedicati all'attività per la quale compete l'esenzione.
Lo stesso art. 5, ai commi 3 e 4, detta ulteriori criteri per delineare in maniera ancora più puntuale l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta.
Sulla base di tali criteri la proporzione è determinata in relazione al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività oppure nel caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli.
Per quanto riguarda le attività sanitarie il numero dei soggetti deve considerarsi quale numero di prestazioni effettuate escludendo dal computo quelle relative ad adempimenti obbligatori per legge (visite mediche di controllo per i dipendenti) o campagne preventive gratuite, che inficerebbero la significatività della percentuale.
Come innanzi affermato, le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento, indicate per ciascuna unità immobiliare nella dichiarazione, si applicano alla rendita catastale in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta e della TASI.
Le medesime percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le unità immobiliari de-

stinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (ad esempio, spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni).
Si precisa, infine, che l'esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate, che devono essere dichiarate.

## 9. L'adeguamento dello Statuto e dell'Atto Costitutivo

Si ricorda che nella risoluzione n. 1/DF del 2012 è stata risolta la questione relativa all'applicabilità agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 1, e 7 del D. M. n. 200 del 2012 che prescrivono, rispettivamente, l'indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente non commerciale dei requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, enucleati nello stesso art. 3, nonché la predisposizione o l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2012, dello statuto dell'ente non commerciale a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Regolamento.
Al riguardo, è stato richiamato quanto affermato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, punto 1.11, in cui viene precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.
Nella risoluzione n. 1/DF è stato, comunque, fatto presente che nella circolare n. 168/E è evidenziato anche che "Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, nè la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private.
*Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole 10, comma 1, del D. Lgs. n.460 del 1997".*
Sulla base di tali chiarimenti nel documento di prassi amministrativa in commento si è pervenuti alla conclusione che, "seppure agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non possono essere richiesti né la predisposizione né l'adeguamento dello statuto, si ritiene che questi ultimi debbano, comunque, conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento n. 200 del 2012, nelle stesse forme previste nel citato punto 1.11 della circolare n. 168/E del 1998, vale a dire con scrittura privata registrata.
Si evidenzia, altresì, che tale documento rientra tra quelli che detti enti sono tenuti, in virtù dell'art. 7, comma 2, del regolamento n. 200 del 2012 a tenere a disposizione dei comuni ai fini dell'attività di accertamento e controllo".
Occorre anche richiamare la risoluzione n. 3/DF del 2013 nella parte in cui chiarisce se il termine previsto dall'art. 7 del D. M. n. 200 del 2012, comma 1, il quale dispone che, entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dello stesso Regolamento, abbia natura perentoria od ordinatoria.
In merito, giova riportare quanto a suo tempo illustrato nella risoluzione in cui si è considerato che la norma che richiede l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto è sistematicamente inserita nel contesto delle disposizioni finali di cui all'art. 7 in commento, dirette a individuare gli adempimenti posti a carico degli enti non commerciali.
Tali adempimenti possono essere complessivamente considerati come strumentali alla verifica di tutti i requisiti, sia di carattere generale sia di settore, nonché di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei rapporti percentuali che derivano dall'applicazione del Regolamento n. 200 del 2012. Non si deve, infatti, tralasciare di sottolineare che proprio al comma 2 dell'art. 7 in questione, è espressamente richiesto che gli enti non commerciali tengano "a disposizione dei comuni la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attività di accertamento e controllo".
A tale proposito, si deve ricordare che queste ultime attività sono svolte in un arco di tempo assai ampio, poiché in virtù del rinvio operato dall'art. 13, comma 13, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica all'imposta municipale propria la disposizione dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale dispone che i comuni "procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472".
La risoluzione n. 3/DF del 2013 puntualizza, altresì, che un'altra motivazione che sottende alla richiesta di adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere ricercata nella necessità di dare evidenza formale a determinate caratteristiche che, seppure insite nella natura stessa degli enti non commerciali e ontologicamente connesse alle attività svolte dagli enti stessi, potrebbero, in alcuni casi, non risultare esplicitate in atti formali.
Alla luce di quanto esposto, nel documento in commento si perviene, quindi, alla conclusione che la data del 31 dicembre 2012 di cui all'art. 7 del Regolamento in oggetto non deve considerarsi perentoria.
Ciò soprattutto in considerazione della circostanza che in alcuni casi il processo di adeguamento richiede tempi lunghi, dal

momento che non solo può articolarsi in più fasi ma a volte l'iter di approvazione degli atti in questione può richiedere la partecipazione di più soggetti, come nell'ipotesi in cui l'approvazione dello statuto dipenda da un organo esterno all'ente non commerciale.
A ulteriore fondamento della non perentorietà del termine del 31 dicembre 2012, militano anche la circostanza che non sono previste sanzioni nel caso di inosservanza dell'adempimento in questione nei tempi previsti e la constatazione che il D. M. n. 200 del 2012 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012, quindi, a ridosso della scadenza del 31 dicembre 2012.
Nella risoluzione n. 3/DF del 2013 è stato anche affermato che tutte le considerazioni svolte in merito al termine del 31 dicembre 2012 per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto valgono, ovviamente, anche per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in virtù di quanto precisato nella risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012, nella quale è stato chiarito che detti enti, ai quali non possono essere richiesti né la predisposizione né l'adeguamento dello statuto, devono, comunque, conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento n. 200 del 2012 con scrittura privata registrata. Pertanto, il termine del 31 dicembre 2012 deve essere riferito esclusivamente a quest'ultimo atto.

# Parte Seconda - **LA DICHIARAZIONE**

## 1. Caratteristiche generali

L'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 prevede, al comma 3, che nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 91-bis, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.
L'art. 6 del Regolamento stabilisce, in attuazione delle disposizioni recate dal citato comma 3 dell'art. 91-bis, che "gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art. 91-bis, del D. L. n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni".
Si ricorda che l'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011 prevede l'emanazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni, approvati con D. M. 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2012, n. 258. Al paragrafo 1.2 delle istruzioni si legge che il modello di dichiarazione relativo alle fattispecie di cui all'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 "dovrà essere approvato successivamente all'emanazione del decreto previsto dal comma 3" del medesimo art. 91-bis.
Il successivo paragrafo 1.3, recante un'esemplificazione dei casi per i quali permane l'obbligo dichiarativo ai fini IMU, precisa, in merito agli immobili esenti ai sensi della lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 che "rientrano in tali ipotesi non solo quelli posseduti e utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso dell'anno 2012. Tale adempimento risulta dovuto sulla base del raffronto fra il comma 12-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e il comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 504 del 1992, che escludeva espressamente dall'obbligo dichiarativo gli immobili esenti dall'ICI, ai sensi del citato art. 7. Detta esclusione, infatti, non è più presente nel comma 12-ter dell'art. 13 in esame".
In sintesi, a differenza, quindi, di quanto avveniva in tema di ICI, l'ente non commerciale deve presentare la dichiarazione IMU e, ora, anche TASI in relazione alle seguenti casistiche di immobili e cioè quelli:

- totalmente imponibili;
- parzialmente imponibili o totalmente esenti.

Con la risoluzione 1/DF dell'11 gennaio 2013 nel commentare la disposizione di cui all'art. 91-bis, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012 - il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui alla lett. i) comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione - è stato affermato che, sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, "*la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali debba essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate*.

## 2. Modalità di compilazione della dichiarazione Frontespizio

Sul frontespizio del Modello IMU TASI deve essere indicato, come precisato dalla nota (1) l'anno di presentazione della dichiarazione mentre al rigo sottostante il periodo di imposta per il quale si sta presentando la dichiarazione. Deve essere, altresì, indicato il comune al quale va presentata la dichiarazione stessa, in quanto soggetto attivo del tributo.

Esso si compone di una facciata divisa in quattro riquadri relativi a:

- **Contribuente**;
- **Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**;
- **Firma**;
- **Impegno alla presentazione telematica**.

Nel riquadro dedicato al **"Contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo dell'IMU e della TASI.
Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località e dell'indirizzo.
Nel riquadro concernente i **"Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"** devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la natura della carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso.
I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto. Per quanto riguarda, invece, il riquadro riservato alla **"Firma"** contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell'ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Il riquadro dedicato all'**"Impegno alla presentazione telematica"** deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- barrare la casella "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione"
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

## 3. Descrizione dei Quadri

Il modello di dichiarazione si compone di quattro Quadri e precisamente:

- Il "Quadro A" riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili;
- Il "Quadro B" concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Il quadro in questione prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o di altre attività meritevoli;
- Il "Quadro C" dedicato alla determinazione dell'IMU e della TASI;
- Il "Quadro D" relativo alle compensazioni e ai rimborsi.

### 3.1 Compilazione del Quadro A

Il "Quadro A" è relativo alla descrizione degli immobili totalmente imponibili e deve essere compilato sia quando nell'immobile viene svolta un'attività commerciale che non rientra in quelle individuate dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, sia nell'ipotesi in cui sono esercitate le attività di cui al citato art. 7, svolte, però, con modalità commerciali. E' essenziale precisare che il quadro deve essere compilato solo per quegli immobili che sono destinati esclusivamente a dette attività.
Ciò si verifica sicuramente quando tutto l'immobile è adibito a un'attività tipicamente commerciale, come, ad esempio, il bar che, seppur inserito nell'ambito di un complesso immobiliare destinato allo svolgimento di un'attività sanitaria, risulta accatastato separatamente.
Altro caso è quello di un'area edificabile ovvero di un terreno che non è funzionalmente collegato all'attività meritevole di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. L.gs. n. 504 del 1992.
Per quanto concerne, invece, le attività che potrebbero astrattamente rientrare in quelle meritevoli, occorre ribadire che per le stesse deve essere preliminarmente verificata la sussistenza dell'ulteriore requisito introdotto nell'art. 7, comma 1, lett. i) in esame, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 e cioè che le attività indicate dalla norma devono essere svolte "con modalità non commerciali".
A questo proposito, si deve sottolineare che anche gli immobili in cui vengono svolte le attività elencate nell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. L.gs. n. 504 del 1992 potrebbero comunque essere assoggettate ad imposizione.
Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale - che nel successivo "Quadro B", riquadro relativo alle "Altre attività" è stato denominato "Cenc" - risulta superiore alla metà dei corrispettivi me-

di previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale, che nello stesso "Quadro B", è stato denominato "Cm".
Pertanto, in quest'ultima ipotesi, l'ente non commerciale dovrà inserire l'immobile in cui si svolge la suddetta attività con modalità commerciali nel "Quadro A" dedicato agli immobili totalmente e non nel "Quadro B".
Se, invece, il "Cenc" è inferiore o uguale alla metà del "Cm" l'ente non commerciale dovrà inserire l'immobile nel "Quadro B".
Si deve sottolineare che quanto appena affermato riguarda le attività assistenziali, le attività sanitarie non accreditate o contrattualizzate con lo Stato, le Regione e gli enti locali, le attività ricettive, le attività culturali, le attività sportive.
Infatti, come si è avuto già modo di precisare la stessa Commissione europea ha stabilito che "il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".
Un discorso a parte deve essere, invece, riservato all'attività didattica, per la quale il rapporto tra "Cenc" e "Cm" svolge anche un'ulteriore funzione che sarà illustrata nel successivo paragrafo dedicato alla compilazione del "Quadro B" concernente gli "Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti", nel riquadro dedicato proprio all'"Attività didattica".

### – Come compilare i singoli campi del "QUADRO A"

Ogni riquadro descrittivo del singolo immobile comprende i campi da **1** a **16** e serve per identificare l'immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta.
Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato il numero:

- 1, se si tratta di un terreno;
- 2, se si tratta di un'area fabbricabile;
- 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale;
- 4, se si tratta di un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato;
- 5.1, se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR;
- 5.2 se si tratta di immobili locati.

Relativamente ai dati catastali:
Nel **campo 2** va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
Nel riquadro "**dati catastali identificativi dell'immobile"** vanno indicati i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.
Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.
Nel **campo 4** va indicato il foglio.
Nel **campo 5** occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.
Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.
Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.).
Nel **campo 8** va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
Nei **campi 9** e **10**, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.
I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.
Il **campo 11** deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle riduzioni previste nel comma 3, lett. a) e b), dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, concernenti, rispettivamente:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si acquista il diritto all'agevolazione sia nel caso in cui si perde tale diritto;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all'agevolazione".

Nel **campo 12** deve essere riportato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso, poiché l'imposta deve essere calcolata sull'intero valore. Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un'area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo IMU è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali.
Nel caso in cui l'immobile insiste su territori di comuni diversi il valore dell'immobile da indicare deve essere calcolato in proporzione alla superficie dell'immobile che insiste sul territorio di ciascun comune e l'imposta deve essere corrisposta ai diversi comuni, tenendo conto delle aliquote, della detrazione e delle eventuali agevolazioni deliberate da ciascuno di essi, oltre che della quota di possesso detenuta dal contribuente.

Nel **campo 13** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.
Il **campo 14** deve essere compilato per indicare la data in cui il possesso dell'immobile oggetto di dichiarazione ha avuto inizio o termine oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Il **campo 15** deve essere barrato se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile.
Va, invece, barrato il **campo 16** se il contribuente ha ceduto detto diritto.
È sufficiente, inoltre, indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU.
In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.
Va inoltre sottolineato che il contribuente, ove il singolo terreno sia composto da varie particelle, può comunque evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle, in quanto può indicare nel campo 12 il valore complessivo dei terreni e precisare detta circostanza nella parte del modello di dichiarazione relativa alle "Annotazioni", assolvendo in tal modo all'obbligo di completezza dei dati da dichiarare.

**ATTENZIONE**

**Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario, gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:**
**a) nel campo 3 va riportato il codice catastale del comune;**
**b) nel campo 4 va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;**
**c) nel campo 5 va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;**
**d) nel campo 6 va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.**
**I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale, forniti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.**

## 3.2 Compilazione del Quadro B

Il "Quadro B" è diretto a contenere le informazioni relative agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, sulla base dei criteri e dei requisiti che sono stati illustrati per ciascuna tipologia.
Pertanto, si procede di seguito alla descrizione delle modalità di compilazione dei singoli campi contenuti nel Quadro in commento.

### – Come compilare i singoli campi del "QUADRO B"

Il "Quadro B" è dedicato agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti e si compone di tre riquadri di cui:

- Il primo relativo all'identificazione catastale dell'immobile e alla tipologia di attività in esso svolta;
- Il secondo, dedicato all'attività didattica, deve essere compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione;
- Il terzo, dedicato alle attività diverse da quella didattica, deve essere anch'esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione. Occorre premettere che il "Quadro B" deve essere compilato per ciascun immobile in cui si svolge l'attività meritevole e posseduto dallo stesso soggetto passivo.

Per quanto riguarda la compilazione del **primo riquadro**, nel rinviare a quanto già illustrato in merito al "Quadro A", occorre solo precisare che il contribuente deve barrare i campi da 1 a 10 a seconda della tipologia dell'attività svolta nell'immobile preso in considerazione.
Nella nota n. 1 sono indicate le diverse tipologie di attività contemplate dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Nel caso in cui l'immobile risulti totalmente esente e ciò avviene quando nello stesso non sono svolte né attività diverse da quelle di cui alla citata lett. i) né attività rientranti nella stessa lett. i) svolte con modalità commerciali, in tale ipotesi il dichiarante dovrà barrare il campo 13 relativo a "Immobile esente" e compilare solo i campi relativi al Cm(3) e Cms(4) del riquadro "Attività didattica" e al Cenc(1) e Cm(2) del riquadro "Altre attività", campi che saranno successivamente illustrati.
Il **secondo riquadro**, dedicato all'"attività didattica", è diretto alla determinazione della superficie assoggettabile all'IMU e alla TASI per ciascun immobile in cui viene svolta l'attività in questione e quindi al valore imponibile da assoggettare ad IMU e alla TASI, a seguito dell'applicazione dei criteri generali e di settore previsti dal Regolamento n. 200 del 2012, illustrati nei paragrafi precedenti.
Il riquadro prevede, al primo rigo, l'indicazione del Cm, vale a dire il corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale e quella del Cms, vale a dire il costo medio per studente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-

versità e della Ricerca: **http://www.istruzione.it/web/ministero/imu** che costituisce in sostanza il parametro di riferimento per verificare il rispetto del requisito di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento di cui si dirà in seguito.
In applicazione del comma 3 dall'art. 91-bis, comma  del D. L. n. 1 del 2012 e dell'art. 5 del Regolamento sono stati individuati gli appositi righi per la determinazione del rapporto proporzionale.
A tale proposito, si deve premettere che non sussiste una particolare gerarchia tra i criteri individuati ma essi possono essere combinati o meno tra di loro in ragione della specifica utilizzazione dell'immobile o porzione di esso. Così come non devono essere utilizzati necessariamente tutti i righi.
Passando all'esame dei vari righi del riquadro in commento, si deve precisare che il:

- Rigo a) è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell'immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell'immobile. E' il caso in cui una porzione dell'unità immobiliare è stata riservata per un bar oppure per un'edicola e non si è potuto operare il frazionamento catastale di detta parte dell'immobile, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012;
- Rigo b) riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti nei cui confronti l'attività è svolta. Si può fare a questo proposito l'esempio della biblioteca dell'Università alla quale possono accedere mediante apposita tessera a pagamento anche soggetti diversi dagli studenti;
- Rigo c) concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell'anno solare. E' questo il caso in cui tutto l'immobile è destinato per alcuni giorni all'anno allo svolgimento di un'attività commerciale.

Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri.
A tal fine occorre compilare il:

- Rigo $a^1$) dal quale emerge il rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell'immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa. Si pensi, ad esempio, al caso di superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell'attività didattica ma che per alcuni giorni all'anno sono destinante allo svolgimento di attività prettamente commerciali, come la locazione di aule per lo svolgimento di un evento privato;
- Rigo $b^1$) che deve essere compilato quando il rapporto di cui al Rigo b) è rapportato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Si può fare a questo proposito l'ipotesi di una superficie destinata stabilmente allo svolgimento di un corso universitario in cui sono ammessi a partecipare, a pagamento, anche non studenti, soggetti, quindi, esterni all'ambito universitario.

Proseguendo l'esame dei righi si precisa che al Rigo d) deve essere indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei righi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l'immobile è totalmente imponibile, per cui dovrà essere compilato il "Quadro A".
Nel Rigo e) deve essere indicato il valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 che riguarda l'individuazione del rapporto proporzionale.
Tale valore viene determinato moltiplicando la base imponibile dell'immobile, calcolata ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per la percentuale di imponibilità di cui al Rigo d).
Nel Rigo f), deve essere riportato il valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI, ai sensi della lett. c) del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento che si ricorda prevede che l'attività deve essere svolta "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".
Tale valore è calcolato sottraendo dalla base imponibile relativa all'immobile preso in considerazione il valore risultante dalla lett. e), ossia il valore assoggettato ad IMU e della TASI ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.
A questo punto occorre verificare in quale misura la base imponibile residuale esposta nel rigo f) è assoggettabile a imposizione.
La verifica deve essere effettuata comparando il Cm con il Cms.
Se il Cm è inferiore o uguale al Cms, ciò significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione. In questo caso dovrà essere barrato il campo corrispondente al Rigo g).
Vale la pena di ribadire che dovrà essere contestualmente barrato il campo 13, nel caso in cui nell'immobile venga svolta esclusivamente attività didattica con modalità non commerciali. In tal caso non risulteranno neanche compilati i precedenti righi.
Se, invece, il Cm risulta superiore al Cms, si dovrà barrare il campo relativo al Rigo h) e si dovrà procedere alla determinazione della parte del valore di cui al Rigo f) assoggettabile a IMU e alla TASI. Si dovrà quindi procedere alla compilazione dei righi successivi e precisamente:
nel Rigo i) deve essere inserito il risultato del rapporto tra il Cms e il Cm, che costituisce la misura percentuale dell'esenzione da applicare alla base imponibile di cui al Rigo f);
nel Rigo j) vi determinato il valore da assoggettare a imposizione, risultante dal prodotto tra l'importo di cui al Rigo f) e la misura percentuale da assoggettare a IMU e alla TASI, pari all'unità da cui si sottrae la misura percentuale di esenzione indicata al Rigo i), vale a dire (1-i).
Nell'ultimo rigo del riquadro relativo all'"Attività didattica" deve essere indicato il valore complessivo da assoggettare a IMU e TASI dato dalla somma tra i valori esposti nel Rigo e) e nel Rigo j).

Il **terzo riquadro**, dedicato alle "altre attività", cioè a quelle diverse dall'attività didattica, deve essere anch'esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione. Il riquadro prevede, al primo rigo, l'indicazione del Cenc che, come indicato alla nota n. 1, rappresenta il "corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale" e del Cm che, come riportato nella nota n. 2 costituisce il "corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nelle stesso ambito territoriale".
Passando all'esame dei vari righi del riquadro in commento, si deve precisare che, come già illustrato in merito ai medesimi righi del "Quadro B" relativi all'"attività didattica", il:

- Rigo a) è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell'immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell'immobile. E' il caso in cui una porzione dell'unità immobiliare è stata riservata per un bar oppure per un'edicola e non si è potuto operare il frazionamento catastale di detta parte dell'immobile, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012;
- Rigo b) riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti verso i quali l'attività è svolta. Si può fare a questo proposito l'esempio di un immobile che nello stesso tempo è utilizzato in parte per accogliere persone che partecipano ad un pellegrinaggio e in parte per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale;
- Rigo c) concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell'anno solare. E' questo il caso in cui tutto l'immobile è destinato per un periodo dell'anno allo svolgimento di un'attività commerciale.

Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri.
A tal fine occorre compilare il:

- Rigo $a^1$) dal quale emerge il rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell'immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa. Si pensi, ad esempio, al caso di superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell'attività ricettiva ma che per alcuni periodi dell'anno sono destinate allo svolgimento dell'attività ricettiva di tipo commerciale;
- Rigo $b^1$) quando il rapporto di cui al Rigo b) è correlato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Tornando all'esempio precedente, si consideri un immobile che è utilizzato in alcuni periodi dell'anno per accogliere persone che partecipano ad un pellegrinaggio e in altri per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale.

Proseguendo l'esame dei righi si precisa che al Rigo d) deve essere indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei righi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l'immobile è totalmente imponibile, per cui dovrà essere compilato il "Quadro A".
Nel Rigo e) deve essere indicato il valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 che riguarda l'individuazione del rapporto proporzionale.
Tale valore viene determinato moltiplicando la base imponibile dell'immobile, calcolata ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per la percentuale di imponibilità di cui al Rigo d).

### 3.3 Compilazione del Quadro C

**Il Quadro C** è riservato alla "Determinazione dell'IMU e della TASI" e rappresenta un quadro riepilogativo dal quale emerge il totale dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento.
La previsione di tale Quadro scaturisce dalle disposizioni recate dall'art. 1, comma 721, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le quali hanno introdotto un particolare sistema di versamento dell'IMU dovuta dagli enti non commerciali che deve essere esteso anche alla TASI, essendo identico il meccanismo applivativo delle due imposte.
Nel Rigo 1, recante l'indicazione dell'"IMU dovuta", occorre riportare l'ammontare complessivo dell'imposta calcolata in base ai valori risultanti dalla compilazione dei precedenti Quadri A e B. Ovviamente, nel caso in cui sono stati compilati più quadri A ovvero più quadri B per più immobili, si dovrà indicare il totale dell'IMU risultante dagli stessi.
Nel Rigo 2 occorre riportare l'eccedenza di imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione, risultante dalla colonna 3 del rigo 1 del "Quadro D" "Compensazione e rimborsi".
Nel Rigo 3 va indicata la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo 2, che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.
Nel Rigo 4 si deve riportare la somma delle rate versate (considerando eventuale versamenti integrativi).

**Determinazione dell'imposta.**
Per determinare l'IMU a debito o a credito, occorre effettuare la seguente operazione:
Rigo 1– Rigo 2 + Rigo 3 – Rigo 4.
Se il risultato di tale operazione è positivo, riportare l'importo ottenuto nel Rigo 5 "IMU a debito".
Se, invece, il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel Rigo 6 "IMU a credito". Tale importo va riportato nel rigo 1, colonna 1, del quadro D "Compensazione e rimborsi". Le stesse istruzioni relative ai righi da 1 a 6 valgono per i righi da 7 a 12 concernenti la TASI.

**NOTA BENE:**
L'imposta non è dovuta, non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione
se non supera euro 12,00 o il diverso importo eventualmente stabilito dal comune.

### 3.4 Compilazione del Quadro D

Il quadro D "Compensazione e rimborsi" scaturisce anch'esso dalle disposizioni recate dall'art. 1, comma 721, della legge n. 147 del 2013 e deve essere compilato per l'indicazione del credito di imposta risultante dalla presente dichiarazione al fine di richiederne il rimborso oppure la compensazione con versamenti futuri.
Nella colonna 1 va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione.
Nella colonna 2 va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Nella colonna 3 va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il modello F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di credito in compensazione non utilizzato nel modello F24 e non fatto valere nella dichiarazione successiva, il contribuente può chiedere il rimborso presentando un'apposita istanza al comune competente. Le stesse istruzioni relative ai righi da 1 a 6 valgono per i righi da 7 a 12 concernenti la TASI.

**NOTA BENE:**
Si ricorda che la compensazione può essere effettuata esclusivamente
fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo comune.

## 4. Termine e modalità di presentazione della dichiarazione

Per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione IMU/TASI ENC si deve sottolineare che l'art. 10, comma 4, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato la disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, fissandolo al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
In merito, invece, alle modalità di presentazione della dichiarazione, la legge di stabilità per l'anno 2014 ha previsto al comma 719 dell'art. 1 che, ai fini dell'IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le stesse considerazioni valgono anche per la TASI. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## 5. Versamento dell'IMU e della TASI

Il comma 721 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, prevede una diversa modalità di versamento dell'IMU per gli enti non commerciali, i quali effettuano detto versamento esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011, vale a dire entro il 16 giugno e il 16 dicembre e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2014. In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo comune. Tale modalità di versamento dell'IMU deve essere estesa anche alla TASI essendo identico il meccanismo applicativo delle due imposte e in forza dell'art. 1, comma 3, del D. L. n. 16 del 2014 il quale prevede che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 che appunto stabilisce al comma 3 che l'esenzione si applica sulla base di un'apposita dichiarazione che è appunto quella oggetto delle presenti istruzioni che contengono il "Quadro C" e il "Quadro D" dedicati rispettivamente alla determinazione dell'IMU e della TASI e alle compensazioni e rimborsi.

Per quanto riguarda il versamento della TASI relativa all'anno 2014 è il caso di accennare a quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della legge di stabilità per l'anno 2014 in base al quale per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, pari all'1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014.

## 6. Sanzioni Amministrative

**– Importi delle Sanzioni**

L'art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 7 dell'art. 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa:

- dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di mancata presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- da euro 51 a euro 258 se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- da euro 51 a euro 258 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

In merito all'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni concernenti il versamento dell'IMU e della TASI, si richiama l'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che fissa in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento. Tale conclusione deriva dalla lettura del comma 2 dell'art. 13, il quale stabilisce che al di fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 13 "si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto". A ulteriore fondamento di tale affermazione si richiama anche l'art. 16 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, in base al quale alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, vale a dire il D. Lgs. n. 472 del 1997 e gli artt. 13 e 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Pertanto, come dispone il comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo". Inoltre, l'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997, stabilisce che nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

**– Ravvedimento**

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione. Pertanto, dalla combinazione della disposizione in esame e di quella recata dal comma 1, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, riportata nel paragrafo precedente, consegue che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta con 15 giorni di ritardo la sanzione che dovrà essere versata in caso di ravvedimento sarà pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo;

b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

c) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
ENTI NON COMMERCIALI
**DICHIARAZIONI 20_ _** (1)
**PERIODO D'IMPOSTA 20_ _**

**COMUNE DI** ........................................

## CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Denominazione

Codice fiscale (obbligatorio)

Telefono PREFISSO NUMERO

E-mail

Domicilio fiscale (o Sede legale)

Via, piazza, | n. civico, | scala, | piano, | interno

C.A.P. | Comune (e Stato Estero) | Prov.

## DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) | Natura della Carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Codice Stato estero | Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

Indirizzo estero

Telefono o cellulare prefisso numero | Codice fiscale società o ente dichiarante

## FIRMA

A (2) B (2) C (3) D (3)

FIRMA DEL DICHIARANTE

## IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

**RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO**

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Inserire il numero degli immobili.
(3) Barrare la casella se è stato compilato il quadro.

## IMMOBILI TOTALMENTE IMPONIBILI [1] — Quadro A

N. d'ordine

Caratteristiche (2) 1 | Indirizzo 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione 3 | foglio 4 | particella 5 | subalterno 6 | categoria/qualità 7 | classe 8 | n. protocollo 9 | anno 10

Immobile storico o inagibile/inabitabile 11 | Valore 12 | % possesso 13 | Inizio/termine del possesso o variazione d'imposta 14 giorno mese anno

acquisto 15 | cessione 16 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (2) 1 | Indirizzo 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione 3 | foglio 4 | particella 5 | subalterno 6 | categoria/qualità 7 | classe 8 | n. protocollo 9 | anno 10

Immobile storico o inagibile/inabitabile 11 | Valore 12 | % possesso 13 | Inizio/termine del possesso o variazione d'imposta 14 giorno mese anno

acquisto 15 | cessione 16 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (2) 1 | Indirizzo 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione 3 | foglio 4 | particella 5 | subalterno 6 | categoria/qualità 7 | classe 8 | n. protocollo 9 | anno 10

Immobile storico o inagibile/inabitabile 11 | Valore 12 | % possesso 13 | Inizio/termine del possesso o variazione d'imposta 14 giorno mese anno

acquisto 15 | cessione 16 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

*ANNOTAZIONI*

(1) Il quadro A deve essere compilato sia nel caso in cui nell'immobile viene svolta un'attività diversa da quelle individuate dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, sia nell'ipotesi in cui viene svolta, con modalità commerciali, un'attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

(2) Indicare: **1.** per terreno; **2.** per area fabbricabile; **3.** per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; **4.** per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; **5.1** per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; **5.2** per immobili locati.

## IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE ESENTI — Quadro B

N. d'ordine

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Caratteristiche (2) 2 Indirizzo

Dati catastali identificativi dell'immobile

3 sezione 4 foglio 5 particella 6 subalterno 7 categoria/qualità 8 classe 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico o inagibile/inabitabile 12 Valore 13 immobile esente 14 % possesso 15 Inizio/termine del possesso o variazione d'imposta giorno mese anno

16 acquisto 17 cessione AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTREMI DEL TITOLO

## ATTIVITÀ DIDATTICA

Cm (3) Cms (4)

| | | |
|---|---|---|
| a) | Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile: | % |
| a[1]) | Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365: | % |
| b) | Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta: | % |
| b[1]) | Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta per giorni di utilizzo/365: | % |
| c) | Rapporto tra giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali /365 giorni | % |
| d) | Percentuale di imponibilità: a+a1 +b+b1+c = | % |
| e) | Valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI, ai sensi dell'**art. 5** del Regolamento n. 200 del 2012 = BASE IMPONIBILE x percentuale di imponibilità (d) | € |
| f) | Valore da considerare ai fini dell'applicazione /esenzione dell'IMU e della TASI, del 2012 = Valore – Valore assoggettato ad IMU e a TASI. | € |
| g) | Nel caso in cui il Cm≤Cms il valore di cui al rigo. f) non è assoggettabile a IMU e a TASI. | |
| h) | Nel caso in cui il Cm>Cms occorre verificare quanta parte del valore di cui al rigo f) è assoggettabile a IMU e a TASI. Si deve, quindi, procedere al seguente calcolo della quota esente: | |
| i) | **Cms /Cm =** | % |
| j) | **Valore di cui al rigo. f) x (1- i) costituisce la quota del valore di cui al rigo. f) da assoggettare a IMU e a TASI** | € |
| k) | **Valore da assoggettare a IMU e a TASI= Valore di cui al rigo e) + Valore di cui al rigo j) =** | € |

(1) Barrare la casella: **1.** per le attività assistenziali; **2.** per le attività previdenziali; **3.** per le attività sanitarie; **4.** per le attività didattiche; **5.** per le attività ricettive; **6.** per le attività culturali; **7.** per le attività ricreative; **8.** per le attività sportive; **9.** per le attività di religione e di culto; **10.** per le attività di ricerca scientifica.

(2) Indicare: **1.** per terreno; **2.** per area fabbricabile; **3.** per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; **4.** per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; **5.1** per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; **5.2** per immobili locati

(3) Cm = Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale

(4) Cms = Costo medio per studente pubblicato sul sito internet del MIUR all'indirizzo:http://www.istruzioni.it/web/ministero/imu.

## ALTRE ATTIVITÀ

Cenc (1) ______ Cm (2) ______

| | | |
|---|---|---|
| a) | Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile: | % |
| a[1]) | Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali /superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365: | % |
| b) | Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/ numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta: | % |
| b[1]) | Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali / numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta per giorni di utilizzo/365: | % |
| c) | Rapporto tra giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali /365 giorni | % |
| d) | Percentuale di imponibilità: a+a1+b+b1+c = | % |
| e) | Valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI, ai sensi dell'**art. 5** del Regolamento n. 200 del 2012 = base imponibile x percentuale di imponibilità (d) | € |

(1) Cenc = Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale

(2) Cm = Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale.

## DETERMINAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI — Quadro C

| | |
|---|---|
| 1) IMU dovuta | € |
| 2) Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione | € |
| 3) Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24 | € |
| 4) Rate versate | € |
| 5) IMU a debito | € |
| 6) IMU a credito | € |
| 7) TASI Dovuta | € |
| 8) Eccedenza TASI risultante dalla precedente dichiarazione | € |
| 9) Eccedenza TASI risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod.F24 | € |
| 10) Rate versate | € |
| 11) TASI a debito | € |
| 12) TASI a credito | € |

## COMPENSAZIONI E RIMBORSI — Quadro D

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) IMU | IMU a credito risultante dalla presente dichiarazione<br>1 ,00 | Credito di cui si chiede il rimborso<br>2 ,00 | Credito da utilizzare in compensazione<br>3 ,00 |
| 2) TASI | TASI a credito risultante dalla presente dichiarazione<br>4 ,00 | Credito di cui si chiede il rimborso<br>5 ,00 | Credito da utilizzare in compensazione<br>6 ,00 |

**14A05073**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 giugno 2014.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., in Alessandria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 134 dell'11 giugno 2010 con il quale al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 – Zona D3 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 giugno 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 – Zona D3, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 maggio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Protezione ambientale S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 giugno 2014

*Il direttore generale:* GATTO

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Esteri metilici degli acidi grassi | Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 |
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |

14A04973

DECRETO 11 giugno 2014.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., in Bussolengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 26 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 181 del 5 agosto 2010 con il quale al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (VR), Via Pietro Vassanelli n. 9 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 giugno 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (VR), Via Pietro Vassanelli n. 9, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 giugno 2014

*Il direttore generale:* GATTO

---

Allegato

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I |
| Esteri metilici degli acidi grassi | Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 |
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |

**14A04974**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 aprile 2014.

**Determinazione del contributo complessivo dell'ammontare a conguaglio per l'anno 2013 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile,

in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 relativo alla definizione dell'ammontare del contributo nonché delle modalità ed termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati;

Visto l'art. 1 del predetto decreto «Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo» che determina nella misura di 800 mila euro il contributo provvisorio per l'anno 2013, con una rata di acconto pari al 50%;

Visto l'art. 2 del predetto decreto «Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo» che prevede che il conguaglio rispetto a quanto versato in acconto ai sensi dell'art. 1 relativamente all'anno 2013 è determinato in via definitiva con decreto del Direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, qualora lo scostamento tra il contributo provvisorio di cui al citato art. 1 e il contributo determinato a consuntivo in base ai costi effettivi sostenuti e comunicati dall'OCSIT per le attività svolte nell'anno 2013 risulti contenuto entro la percentuale massima di oscillazione del 10%;

Considerate le informazioni rese, con nota del 14 febbraio 2014, da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), circa i costi effettivi sostenuti per le attività svolte nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, da cui si evince che rispetto a quanto determinato in via provvisoria non risulta uno scostamento in aumento in misura superiore al 10%;

Visto il comma 2 del citato art. 2 che prevede che con il predetto decreto è determinata la ripartizione del conguaglio tra i soggetti obbligati, secondo una quota fissa e una quota variabile per tonnellata immessa al consumo nell'anno 2012 tenendo conto di quanto già versato in via provvisoria, come quota variabile, ai sensi dell'art. 1, e che ne è data comunicazione all'OCSIT;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di pagamento del contributo a conguaglio per il 2013, a carico dei soggetti obbligati;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il contributo complessivo per l'anno 2013 a consuntivo è determinato nella misura di 635.414 euro. Essendo già determinata una rata di acconto, corrispondente al 50% del contributo provvisorio per l'anno 2013, pari a 400.000 euro, il conguaglio relativo all'anno 2013 è determinato in via definitiva nella misura di 235.414 euro.

2. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2013 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

*a)* quota fissa pari a 100 euro per ciascun soggetto obbligato;

*b)* quota variabile pari a 0,014418 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2012 da ciascun soggetto obbligato.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in sede di prima applicazione del decreto, il contributo per l'anno 2013 è ripartito tra i soggetti che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.

3. Il contributo dovrà essere corrisposto ad OCSIT. OCSIT, tenendo conto di quanto già versato da ciascun soggetto obbligato in via provvisoria come quota variabile, calcola l'entità dell'importo a conguaglio a carico di ciascun soggetto obbligato e provvede ad emettere la relativa fattura con scadenza di pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 15 aprile 2014

*Il direttore generale:* DIALUCE

*Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2207*

**14A04971**

---

DECRETO 20 giugno 2014.

**Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da si-

nistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 133 dell'11 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A04970**

DECRETO 20 giugno 2014.

**Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica 74/2013), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2013, che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ed in particolare l'art. 7 comma 6;

Visto il decreto del 10 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico (di seguito, DM 10 febbraio 2014), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2014, recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, ed in particolare:

l'art. 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici siano muniti di «libretto di impianto per la climatizzazione» (di seguito, libretto) conforme al modello di cui all'allegato I del decreto stesso;

l'art. 2, comma 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sia conforme ai modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso;

Tenuto conto delle richieste di proroga dei suddetti termini, presentate dal Coordinatore della Commissione Ambiente-Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, stante la difficoltà riscontrata nella maggior parte delle Regioni a rispettare i termini stessi;

Ritenuto opportuno prorogare i suddetti termini al fine di consentire alle Regioni, rispettivamente, di apportare eventuali integrazioni al libretto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 10 febbraio 2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle autorità competenti e agli operatori del settore, anche in attuazione dell'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 15 ottobre 2014».

2. All'art. 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 15 ottobre 2014».

Roma, 20 giugno 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A05075**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Comunicato concernente l'estratto della determina V&A/973 del 16 maggio 2014 relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Tubilux Pharma».**

Nell'estratto della determinazione V&A 973 del 16 maggio 2014 realtivo al medicinale Latanoprost Tubilux Pharma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2014,

ove si legge:

Estratto determinazione V&A *973* del 16 maggio 2014,

leggasi:

Estratto determinazione V&A *937* del 16 maggio 2014.

**14A05002**

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia**

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento Europeo costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, nella riunione del 1° luglio 2014, ai sensi dell'articolo 41 comma 2 della legge 24 gennaio 1979 n. 18, ha proclamato eletto membro del Parlamento Europeo spettante all'Italia per la I^ Circoscrizione Italia Nord- Occidentale nella lista NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) – UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) MASSIMILIANO SALINI, candidato che segue immediatamente l'on. Maurizio Enzo Lupi, che ha dichiarato di voler continuare a ricoprire l'ufficio di deputato e la carica del componente del Governo italiano.

**14A05162**

**Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 luglio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Francesco Vignarca - Coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo – Via Paganini n. 10 - 22030 Eupilio (CO) - cell.: 328-3399267 – e-mail: segreteria@disarmo.org

**14A05190**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Campo Calabro, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 giugno 2014, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Campo Calabro.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

**14A04996**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concessione di ricompense al valore dell'Arma dei Carabinieri**

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 in data 23 maggio 2014, al Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza Vincenzo BARONE, nato il 6 maggio 1964 a Napoli, è stata concessa medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, conduceva una delicata opera di persuasione nei confronti di un uomo che, armato di fucile e in stato di alterazione psichica, aveva ferito una donna e un militare precedentemente intervenuto, riuscendo a indurre alla resa l'uomo, tratto successivamente in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Vignola (MO), 14 e 15 gennaio 2013.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 65 in data 23 maggio 2014, al Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza Michele D'ANELLO, nato il 9 febbraio 1965 a San Severo (FG), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Libero dal servizio, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altri due militari, dieci malviventi che, armati di pistole e fucili, stavano perpetrando una rapina ai danni di un furgone portavalori. Fatto segno a proditoria e violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, costringendo i rapinatori a desistere dal proposito criminoso e a darsi alla fuga. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". San Nicandro Garganico (FG), 2 settembre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 66 in data 23 maggio 2014, al Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza Michele IORIO, nato il 22 giugno 1969 a Sant'Arpino (CE), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con eccezionale coraggio e ferma determinazione, non esitava, unitamente ad altro militare, a porsi all'inseguimento di un veicolo con a bordo tre persone che, poco prima, a scopo intimidatorio, avevano esploso con un fucile a canne mozze alcuni colpi contro l'autovettura di un pregiudicato. Fatto segno a violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, attingendo l'auto dei fuggitivi che riuscivano a dileguarsi dopo aver abbandonato il mezzo. Successivamente forniva determinante contributo alle indagini che si concludevano con l'arresto dei malviventi, appartenenti a organizzazione di tipo mafioso. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Biancavilla (CT), 5 febbraio 1998.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 67 in data 23 maggio 2014, al Maresciallo Capo Dino COLELLA, nato il 7 settembre 1975 a Napoli, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altri militari, dieci malviventi che, armati di pistole e fucili, stavano perpetrando una rapina ai danni di un furgone portavalori. Fatto segno a proditoria e violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, costringendo i rapinatori a desistere dal proposito criminoso e a darsi alla fuga. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". San Nicandro Garganico (FG), 2 settembre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 68 in data 23 maggio 2014, al Brigadiere Capo Giuseppe EMMANUELLO, nato il 9 febbraio 1960 a Gela (CL), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, irrompeva all'interno di un'abitazione dove era stato appena consumato un omicidio, venendo proditoriamente aggredito da un uomo armato di coltello. Benché già seriamente ferito, non esitava ad affrontare nuovamente l'aggressore,

che si era scagliato contro un vigile del fuoco, contestualmente intervenuto, riuscendo a disarmarlo e a trarlo in arresto dopo una violenta colluttazione, nel corso della quale veniva colpito da ulteriori fendenti al corpo e al volto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Gela (CL), 23 agosto 2012.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 69 in data 23 maggio 2014, al Brigadiere Natale ZACCARO, nato il 3 gennaio 1967 ad Andria (BT), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, otto malviventi che, armati, stavano perpetrando una rapina ai danni di un autotrasportatore. Fatto segno a proditoria e violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, costringendo i rapinatori a desistere dal proposito criminoso e a darsi alla fuga. L'intervento si concludeva con la liberazione dell'autista del mezzo tenuto in ostaggio, il sequestro di un fucile e il recupero dell'intera refurtiva. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Barletta (BT), 18 febbraio 2013.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 70 in data 23 maggio 2014, all'Appuntato Scelto Pasquale BUSTO, nato il 12 gennaio 1975 a Napoli, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava, unitamente ad altro militare, a fermare un'autovettura sospetta con a bordo quattro persone che, poco prima, avevano compiuto una rapina. Durante le operazioni di controllo veniva fatto segno a improvvisa e proditoria azione di fuoco e, benché ferito, replicava con l'arma in dotazione, ferendo mortalmente due dei quattro malviventi e riuscendo successivamente a bloccare i complici con l'ausilio di due passanti. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Sergnano (CR), 8 dicembre 2007

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 71 in data 23 maggio 2014, all'Appuntato Scelto Stefano CRISTIANI, nato il 12 dicembre 1968 ad Andria (BT), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, otto malviventi che, armati, stavano perpetrando una rapina ai danni di un autotrasportatore. Fatto segno a proditoria e violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, costringendo i rapinatori a desistere dal proposito criminoso e a darsi alla fuga. L'intervento si concludeva con la liberazione dell'autista del mezzo tenuto in ostaggio, il sequestro di un fucile e il recupero dell'intera refurtiva. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Barletta (BT), 18 febbraio 2013.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 72 in data 23 maggio 2014, all'Appuntato Scelto Fabrizio DIAMANTI, nato il 20 settembre 1964 a Veroli (FR), è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con eccezionale coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, libero dal servizio, non esitava ad affrontare due malviventi, di cui uno armato di pistola, che stavano perpetrando una rapina ai danni del gestore di un distributore di carburanti. Fatto segno a improvvisa e proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, attingendo uno dei malfattori. Successivamente, forniva determinante contributo alle indagini, che si concludevano con l'identificazione e l'arresto dei responsabili. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Sant'Anastasia (NA), 24 novembre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 73 in data 23 maggio 2014, all'Appuntato Scelto Nicolò Salvatore FAE, nato il 22 agosto 1972 a Ozieri (SS), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Nel corso di un servizio notturno non esitava ad affrontare con ferma determinazione e insigne coraggio un malvivente che aveva aperto il fuoco contro un commilitone. Benché ferito dalla reiterata azione di fuoco del malfattore, replicava con l'arma in dotazione, colpendo l'aggressore che veniva poi tratto in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Lamezia Terme (CZ), 30 gennaio 2010.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 74 in data 23 maggio 2014, all'Appuntato Scelto Pierluigi NERI, nato il 19 maggio 1965 a Ozieri (SS), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con eccezionale coraggio e ferma determinazione non esitava ad affrontare l'autore di un efferato omicidio che, armato di fucile, era intenzionato a consumare analogo delitto in pregiudizio del fratello della vittima. A fronte dell'immanente rischio di una proditoria azione di fuoco da parte dell'omicida, reagiva con l'arma in dotazione, ferendolo e traendolo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Ardara (SS), 11 ottobre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 in data 23 maggio 2014, all'Appuntato Pietro LANZA, nato il 14 febbraio 1980 ad Ariano Irpino (AV), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altri militari, dieci malviventi che, armati di pistole e fucili, stavano perpetrando una rapina ai danni di un furgone portavalori. Fatto segno a proditoria e violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, costringendo i rapinatori a desistere dal proposito criminoso e a darsi alla fuga. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". San Nicandro Garganico (FG), 2 settembre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 in data 23 maggio 2014, all'Appuntato Michele BERARDO MAZZONE, nato il 7 giugno 1975 a Bari, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con eccezionale coraggio e ferma determinazione, non esitava, unitamente ad altro militare, a porsi all'inseguimento di un veicolo con a bordo tre persone che, poco prima, a scopo intimidatorio, avevano esploso con un fucile a canne mozze alcuni colpi contro l'autovettura di un pregiudicato. Fatto segno a violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, attingendo l'auto dei fuggitivi che riuscivano a dileguarsi dopo aver abbandonato il mezzo. Successivamente forniva determinante contributo alle indagini che si concludevano con l'arresto dei malviventi, appartenenti a organizzazione di tipo mafioso. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Biancavilla (CT), 5 febbraio 1998.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 77 in data 23 maggio 2014, al Carabiniere Scelto Yuri FIORENTINI, nato il 2 giugno 1982 a Pavullo nel Frignano (MO), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, unitamente ad altro militare, non esitava a introdursi in un'abitazione ove si era barricato un anziano che, in stato di alterazione psichica, aveva poco prima attinto con un colpo di fucile una donna. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, a seguito della quale rimaneva ferito il commilitone, forniva determinante contributo all'intervento del personale giunto di rinforzo, conclusosi con l'arresto dell'uomo. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Vignola (MO), 14 e 15 gennaio 2013.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 78 in data 23 maggio 2014, al Carabiniere Scelto Dario MINATI, nato l'11 agosto 1982 ad Avezzano (AQ), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, unitamente a un commilitone, non esitava a introdursi in un'abitazione ove si era barricato un anziano che, in stato di alterazione psichica, aveva poco prima attinto con un colpo di fucile una donna. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, benché ferito, continuava a fornire determinante contributo all'intervento del personale giunto di rinforzo, conclusosi con l'arresto dell'uomo. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Vignola (MO), 14 e 15 gennaio 2013.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 79 in data 23 maggio 2014, al Carabiniere Simone COLAZZO, nato il 9 gennaio 1987 a Nardò (LE), la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con eccezionale coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, libero dal servizio e disarmato, non esitava ad affrontare due malviventi, di cui uno armato di pistola, che, a bordo di un motociclo, stavano compiendo una rapina ai danni degli occupanti di un'autovettura. Benché ferito da un colpo d'arma da fuoco esploso dal malfattore per sottrarsi alla cattura, forniva determinante contributo alle indagini, che si concludevano con l'identificazione e l'arresto dei responsabili. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Napoli, 25 settembre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 80 in data 23 maggio 2014, al Luogotenente Francesco RECCIA, nato il 29 aprile 1966 a Salerno, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, unitamente ad altri militari, non esitava ad accorrere in ausilio di un commilitone fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte di un pericoloso latitante che si era dato a precipitosa fuga per sottrarsi a un controllo, riuscendo, sebbene

minacciato dal malvivente con una pistola, a costringerlo alla resa. L'intervento si concludeva con l'arresto del malfattore e di un suo correo, nonché con il sequestro dell'arma utilizzata. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Manduria (TA), 29 marzo 2013.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 in data 23 maggio 2014, all'Appuntato Scelto Donato RUBICHI, nato il 17 dicembre 1967 a Carpignano Salentino (LE), è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, unitamente ad altro militare, non esitava a porsi all'inseguimento di un'autovettura con a bordo quattro pericolosi malviventi che avevano appena perpetrato una rapina in danno di un'agenzia assicurativa. Fatto segno a intensa e reiterata azione di fuoco, con numerosi colpi a segno sull'autovettura di servizio, replicava con l'arma in dotazione solo fuori dal centro abitato, riuscendo a bloccare l'autovettura e a catturare uno dei malfattori, rimasto ferito. Le successive indagini consentivano di trarre in arresto i tre correi e di deferire in stato di libertà ulteriori tre soggetti responsabili di favoreggiamento. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Lequile (LE), 6 febbraio 2014.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 in data 23 maggio 2014, all'Appuntato Scelto Vincenzo SCORRANO, nato il 15 marzo 1977 a Palermo, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, unitamente ad altro militare, non esitava a porsi all'inseguimento di un'autovettura con a bordo quattro pericolosi malviventi che avevano appena perpetrato una rapina in danno di un'agenzia assicurativa. Fatto segno a intensa e reiterata azione di fuoco, con numerosi colpi a segno sull'autovettura di servizio, replicava con l'arma in dotazione solo fuori dal centro abitato, riuscendo a bloccare l'autovettura e a catturare uno dei malfattori, rimasto ferito. Le successive indagini consentivano di trarre in arresto i tre correi e di deferire in stato di libertà ulteriori tre soggetti responsabili di favoreggiamento. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Lequile (LE), 6 febbraio 2014.

**14A04975**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2014, è approvato ai sensi dell'art. 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e da ultimo dell'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, lo Statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA -.

Per la consultazione del testo integrale dello Statuto si rinvia al sito internet: www.agea.gov.it

**14A05113**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Scioglimento della «Area12 Società Cooperativa Sociale», in Gorizia.

Con deliberazione n. 1088 dd. 13.06.2014 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiedecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Area12 Società Cooperativa Sociale» con sede in Gorizia, codice fiscale n. 01134720315, costituita il giorno 09.02.2012 per rogito notaio dott. Michele Furlani di Staranzano.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giudiziale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A04981**

### Liquidazione coatta amministrativa della «Alfiera 2001 società cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1143 dd. 20 giugno 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del Codice civile, della cooperativa «Alfiera 2001 Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Udine, codice fiscale n. 01450390701, costituita il 10 luglio 2001 per rogito notaio dott.ssa Fiorita Puzone di Campobasso ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A05114**

### Liquidazione coatta amministrativa della «Consulting Service società cooperativa», in Pordenone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1140 dd. 20 giugno 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del Codice civile, della cooperativa «Consulting Service Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Pordenone, codice fiscale n. 01422090934, costituita il 21 luglio 2000 per rogito notaio dott. Romano Jus di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Pusiol, con studio in Pordenone, via F.lli Bandiera n. 40.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A05115**

### Gestione commissariale della «Habitat Costruzioni - società cooperativa», in Fogliano Redipuglia.

Con deliberazione n. 1141 dd. 20 giugno 2014 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del Codice civile, gli amministratori, della cooperativa «Habitat Costruzioni - Società Cooperativa» con sede in Fogliano Redipuglia, codice fiscale n. 01119860318, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, corso Italia n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A05116**

**Liquidazione coatta amministrativa della «Magicabula società cooperativa», in Chions e nomina del commissario liquidatore.**

Con deliberazione n. 1138 dd. 20 giugno 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del Codice civile, della cooperativa «Magicabula Società Cooperativa» con sede in Chions, codice fiscale n. 01702710938, costituita il 19 ottobre 2011 per rogito notaio dott. Orazio Greco di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Alessia Mangili, con studio in Sacile, via Colombo n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A05117**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-153) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

| | | |
|---|---|---|
| **PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |
| **GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.